

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

562° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 22 MARZO 2005

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 9
2 ^a - Giustizia	» 21
5 ^a - Bilancio	» 34
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 39
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 42
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 52

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 12 ^a (Igiene e sanità)	Pag. 3
--	--------

Commissione straordinaria

Diritti umani	Pag. 55
-------------------------	---------

Commissioni bicamerali

Servizi d'informazione e sicurezza e per il segreto di Stato	Pag. 59
--	---------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 61
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 64
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 73
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	» 74

CONVOCAZIONI	Pag. 75
------------------------	---------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

COMMISSIONI 2^a e 12^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****12^a (Igiene e sanità)**

MARTEDÌ 22 MARZO 2005

6^a Seduta*Presidenza del Presidente della 12^a Commissione*

TOMASSINI

indi del Presidente della 2^a Commissione

Antonino CARUSO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Cursi e per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(2953) Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(44) CORTIANA. – Legalizzazione della distribuzione delle cosiddette «droghe leggere»

(488) CALVI ed altri. – Modifica delle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(987) Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(1113) GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti

(1322) PEDRIZZI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(2599) BOCO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno

(2922) DATO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno

(2985) CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno

– e petizioni nn. 21, 185, 499, 762 e 783 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 16 marzo scorso.

Il senatore LONGHI (*DS-U*) esprime dubbi sull'opportunità della convocazione della seduta odierna delle Commissioni riunite, stante l'entità dell'impegno che i lavori dell'Assemblea nell'attuale fase comportano.

Interviene il senatore MASCIONI (*DS-U*), il quale sottolinea come la scarsa partecipazione alla seduta, tale che alcuni Gruppi non sono al momento rappresentati, strida con l'importanza della materia che le Commissioni riunite sono chiamate ad affrontare.

Il presidente TOMASSINI rileva che una maggiore partecipazione alla seduta, per quanto indubbiamente apprezzabile, non è condizione necessaria al prosieguo dei lavori e, comunque, sarebbe ingiusto dubitare dell'impegno personale dei commissari. Inoltre, ricordando anche la propria esperienza nella scorsa legislatura, sottolinea come i problemi di partecipazione ai lavori di Commissione, in conseguenza delle modalità di organizzazione dell'attività dell'Aula, non rappresentino certamente una novità.

Il senatore ULIVI (*AN*) prende la parola rilevando come il disegno di legge n. 2953 costituisca un'apprezzabile terza via tra i poli opposti del proibizionismo e dell'antiproibizionismo. Esso, infatti, è insieme volto al contrasto della diffusione delle droghe e alla prevenzione ed al recupero dei tossicodipendenti, colmando le lacune della legislazione vigente, riguardanti in particolar modo l'incertezza delle sanzioni per l'uso, la detenzione e lo spaccio delle sostanze stupefacenti, nonché i percorsi di recupero.

Considera, più in particolare, corretto rivedere la definizione delle cosiddette «droghe leggere» in ragione dei rischi connaturati al loro uso, cui è attribuibile l'insorgenza di patologie quali la depressione, l'ansietà, la

schizofrenia ed i disturbi della memoria, come già rilevato in un documento del Consiglio superiore di sanità.

Soffermandosi poi sugli aspetti sanzionatori, ritiene necessario porre in evidenza che il consumo di stupefacenti non può in alcun modo essere considerato un atto di libertà, consistendo piuttosto in un rifiuto dei doveri sociali dell'individuo; giudica quindi favorevolmente la scelta del Governo di prevedere una gradualità, posta su basi oggettive, delle diverse sanzioni amministrative e penali, nonché di delineare percorsi di recupero mirati, anche attraverso l'avviamento al lavoro.

Considera inoltre con favore la valorizzazione del ruolo delle comunità terapeutiche, nelle quali è praticabile un percorso di recupero completo, che va oltre la mera somministrazione di farmaci, e ritiene corretto che le comunità stesse possano rilasciare la certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza e predisporre il piano terapeutico.

Conclude sottolineando che il disegno di legge in esame risponde alla necessità che lo Stato si faccia pienamente carico del fondamentale dovere di tutelare la salute dei consociati.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) rileva preliminarmente come la delicatezza e la complessità delle problematiche sottese ai disegni di legge in titolo rendano indispensabile che le stesse siano affrontate abbandonando impostazioni pregiudiziali ed ideologiche e, invece, confrontandosi con spirito di laicità e buonsenso con la straordinaria massa di dati frutto dell'esperienza fin qui svolta e dell'elaborazione scientifica sulla stessa condotta.

Personalmente egli è stato ed è contrario ad ogni ipotesi di legalizzazione e liberalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti e, a questo proposito, ricorda come nel corso della sua esperienza professionale sia arrivato fino ad assumere, in una specifica circostanza, anche la decisione di interrompere trattamenti metadonici che si erano protratti per lungo tempo. In questa prospettiva, egli è pertanto convinto della necessità che il legislatore dia un forte segnale nel senso di riaffermare la natura illecita delle condotte che si concretizzano nell'uso di sostanze stupefacenti e riconosce come un merito indiscutibile della proposta di legge presentata dal Governo quello di aver determinato una riapertura della discussione, in ordine al tema della tossicodipendenza, che deve ritenersi senz'altro necessaria, anche se forse ciò sarebbe dovuto avvenire fin dall'inizio della legislatura così da assicurare le condizioni per un dibattito adeguatamente ampio e approfondito sulla materia in questione.

Le modalità invece che hanno accompagnato la presentazione del disegno di legge n. 2953 non possono non far pensare ad un'iniziativa che, pur rimanendo senz'altro legittima, è stata però assunta anche al fine di «cavalcare» orientamenti e sensibilità proprie di una parte dell'opinione pubblica, evidentemente tenendo conto delle prossime scadenze elettorali. La sua opinione è che, invece, quello della tossicodipendenza non può essere un tema da agitare come «manifesto elettorale», essendo invece indispensabile che lo stesso sia affrontato superando le logiche di schiera-

mento ed evitando che il confronto politico si incentri ancora una volta sulla contrapposizione fra repressione e recupero, quando piuttosto sarebbe necessario, come già accennato, un dibattito non pregiudiziale e attento ai dati concreti e alle indicazioni dagli stessi desumibili.

Per quanto concerne più specificamente il merito del progetto governativo è stato affermato che la linea di intervento che dallo stesso si ricava deve ritenersi eccessivamente sbilanciata sul versante del contrasto e della repressione del fenomeno della tossicodipendenza. Se tale affermazione dovesse corrispondere al vero, egli, pur non avendo al riguardo certezze, non può non chiedersi se ciò rappresenti effettivamente la strada giusta e in proposito ritiene debba tenersi conto, ad esempio, dell'esperienza statunitense dove l'impiego di enormi risorse finanziarie proprio sul versante della repressione non ha dato i risultati sperati e ha indotto, in tempi più recenti, a orientarsi verso il progressivo spostamento delle predette risorse sul fronte della prevenzione. In questo senso, la linea lungo la quale dovrebbero muoversi le Commissioni riunite è, a suo avviso, quella della individuazione di una via mediana che riesca a coniugare in modo equilibrato prevenzione e repressione, impegno sul fronte del recupero dalla tossicodipendenza ed efficacia nell'azione di contrasto delle forme di criminalità alla stessa connesse.

Le audizioni svolte in sede di Ufficio di presidenza allargato delle Commissioni riunite hanno consentito una significativa raccolta di materiali ed indicazioni ed è innegabile che le stesse non hanno avuto una direzione univoca e che a valutazioni critiche nei confronti del disegno di legge governativo si sono alternate valutazioni positive dello stesso. Così, ad esempio, non gli sfugge la valutazione positiva fatta da uno degli auditi, dal punto di vista farmacologico, in ordine alla scelta di eliminare la distinzione fra droghe leggere e droghe pesanti e di muoversi decisamente, piuttosto che nella linea della «riduzione del danno», verso l'obiettivo del recupero totale del tossicodipendente. D'altro canto, deve però meditarsi attentamente sui rilievi che hanno sottolineato l'enorme importanza del trattamento metadonico proprio nell'accennata prospettiva della riduzione del danno. Al riguardo, si è evidenziato, in particolare, che gli eroinomani sottoposti a tale trattamento vanno incontro ad un rischio di morte di molte decine di volte inferiore al rischio cui sono esposti coloro ai quali tale trattamento non è somministrato e rileva come tali dati, oggi disponibili grazie all'elaborazione e agli studi condotti sulla materia, lo hanno anche indotto a rivedere in termini di maggiore problematicità la scelta che egli assunse in passato nel corso della sua esperienza professionale e alla quale ha prima fatto riferimento.

Di notevole importanza sono poi da ritenersi le indicazioni provenienti dalle regioni con le quali è stata richiamata l'attenzione sui rischi che potrebbero derivare dalla nuova normativa in tema di punibilità dell'uso di sostanze stupefacenti, sia in termini economici sia in termini di efficacia operativa, per la funzionalità del sistema sanitario nazionale e, da questo punto di vista, non si può non rilevare come il tema delle risorse e dei mezzi concretamente a disposizione delle politiche per le tossicodi-

pendenze costituisca uno degli aspetti su cui risulta più carente il disegno di legge n. 2953, aspetto la cui gravità risulta vieppiù accentuata dal fatto che le strutture operative attualmente esistenti sono contraddistinte da una rilevante disomogeneità da un'area all'altra del Paese.

Sotto un diverso profilo, può invece giudicarsi senz'altro condivisibile la finalità di valorizzazione del privato che costituisce uno degli obiettivi perseguiti dal disegno di legge governativo, anche se deve evidenziarsi che tale finalità non può essere realizzata con una sorta di separazione del privato medesimo dal pubblico, la cui funzione di governo del sistema complessivo delle strutture impegnate sul versante della tossicodipendenza appare oggi, come anche in passato, insostituibile.

Conclusivamente, nel ritenere che il modo migliore con cui le Commissioni riunite avrebbero potuto procedere nell'esame dei disegni di legge in titolo sarebbe stato senz'altro quella della scelta di costituire un Comitato ristretto, fa presente che, pur a fronte della diversa decisione assunta dalla maggioranza, la sua parte politica continuerà a mantenere la propria disponibilità ad un confronto aperto e costruttivo auspicando che in tal senso possa caratterizzarsi la fase dall'esame degli emendamenti.

Prende brevemente la parola il presidente Antonino CARUSO il quale sottolinea come l'impostazione ispiratrice del disegno di legge n. 2953 sia coerente con convinzioni ed orientamenti profondamente radicati nel Gruppo di Alleanza Nazionale e che pertanto, al riguardo, la definizione dallo stesso come «manifesto elettorale» appaia del tutto impropria e incongruente.

Interviene quindi il senatore Luigi BOBBIO (AN).

Il disegno di legge presentato dal Governo e assunto quale testo base compie finalmente una scelta di chiarezza in una materia sulla quale la normativa vigente e l'interpretazione giurisprudenziale, nonché il *referendum* popolare, sono intervenuti prevalentemente con finalità ideologiche.

Non può ragionevolmente negarsi infatti come, a partire dagli anni '70, sia risultata dominante una certa cultura che concepiva il fenomeno della dipendenza dalle sostanze stupefacenti come espressione della libertà individuale e quindi come un fatto sociale con il quale convivere o al massimo, in caso di devianza, da affrontare con strumenti di riduzione del danno. Il provvedimento all'esame è ispirato dalla determinazione di invertire l'approccio alla materia nel senso di considerare invece, in maniera netta ed inequivocabile, l'uso delle droghe come illecito che esclude ogni atteggiamento di comprensione o di tolleranza.

Le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 recate dal disegno di legge n. 2953 muovono essenzialmente da un rifiuto della scelta antiproibizionista ed affermano il dovere dello Stato di interessarsi alla salute dei cittadini, al pari di quanto avviene, ad esempio, in materia di prevenzione da incidenti stradali. Non è infatti ammissibile che le amministrazioni pubbliche si arrendano di fronte ad un fenomeno illegale soprattutto tenendo conto delle conseguenze che tale

resa può provocare per le nuove generazioni dal punto di vista pedagogico.

Sono altresì da ritenersi inaccettabili le proposte di legalizzazione delle droghe avanzate da taluni settori con la finalità di neutralizzare il mercato illegale delle stesse, in quanto tale mercato si attrezzerebbe comunque per immettere nel circuito sostanze «migliori» di quelle legali. Il problema centrale è allora quello di affermare la radicalità di una opzione che, negando qualsiasi diritto all'assunzione, attribuisce all'uso delle droghe un autentico disvalore individuale e sociale che non merita alcuna considerazione al di fuori di quella da riservarsi al recupero di chi non è riuscito ad evitarlo. Si tratta, per come delineato dalla riforma, di predisporre norme che consentano un effettivo recupero del tossicodipendente contrariamente alla prassi distorta vigente in materia di somministrazione di metadone e, più in generale, di funzionamento dei SERT.

Il senatore Bobbio, proseguendo nel suo intervento, sottolinea quindi come il disegno di legge si preoccupi di porre al centro dell'intervento legislativo un forte segnale educativo nei riguardi di una vasta platea di cittadini verso i quali dirige un messaggio di una solare chiarezza nel momento in cui non si opera più la distinzione tra droghe leggere e pesanti e si rifiuta quella giurisprudenza sull'uso di gruppo o sul concetto di detenzione che, di fatto, hanno compromesso in modo rilevante l'azione repressiva dell'uso illecito delle sostanze.

Avviandosi alla conclusione e nel ritenere non condivisibili le tesi esposte da taluni nel corso delle audizioni svolte in relazione alla supposta predisposizione genetica del soggetto all'assunzione di droghe o alla equiparazione droga-malattia, in quanto, a suo avviso, si è comunque di fronte ad una scelta consapevole dell'individuo, l'oratore conferma il convinto sostegno alla ispirazione di un provvedimento che giudica totalmente corrispondente alle scelte politiche della maggioranza e ne auspica una rapida approvazione da compiersi alla luce del sole in Commissione plenaria.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente Antonino CARUSO avverte che le Commissioni riunite giustizia e sanità torneranno a riunirsi domani, mercoledì 23 marzo 2005, alle ore 8,30, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 9,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 22 MARZO 2005

498^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 marzo.

Il presidente PASTORE, intervenendo con riguardo ai presupposti costituzionali del decreto-legge n. 35, osserva che non tutte le disposizioni sembrano destinate ad avere immediata applicabilità.

In particolare rileva che all'articolo 2, i commi 7 e 8 dettano disposizioni in materia di professioni, concernenti in particolare le ipotesi di istituzione di nuovi ordini professionali (comma 7) e il riconoscimento di associazioni costituite da professionisti che non esercitano attività regolamentate (comma 8), per le quali non sono indicate le concrete modalità applicative.

All'articolo 3, il comma 4 reca una disposizione in materia di autenticazione delle sottoscrizioni per l'alienazione di mobili registrati di valore inferiore a 25 mila euro, la cui efficacia è subordinata all'emanazione di un decreto di natura non regolamentare, per la quale non è previsto alcun termine (comma 5); il successivo comma 6 del medesimo articolo demanda l'eventuale estensione dei soggetti abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni a un regolamento adottato con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, per l'adozione del quale parimenti non viene indicato alcun termine.

In tema di interventi per lo sviluppo infrastrutturale, rileva che l'articolo 5 demanda al CIPE l'indicazione dei finanziamenti prioritari (commi 1 e 2), mentre è rimessa a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'indicazione degli interventi infrastrutturali strategici e urgenti (comma 5): sottolinea che anche in questo caso non vi sono termini prefissati per l'adozione di tali atti.

A proposito dell'articolo 7, in materia di tecnologie digitali, osserva che il comma 1, in riferimento agli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda, rinvia genericamente a provvedimenti del CIPE la determinazione annuale delle risorse all'uopo destinate.

Rileva, poi, che l'articolo 10, recante disposizioni in materia di agricoltura, al comma 4, demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane la definizione delle nuove aliquote di accise; mentre è stabilita la decorrenza dell'efficacia, non sono indicati i tempi per l'adozione del provvedimento. Parimenti i commi 6 e 7 rinviano a decreti ministeriali, senza stabilire i tempi per la loro emanazione, la definizione dei criteri per l'attivazione dei contratti di distretto e per la prestazione della garanzia dello Stato.

Osserva, quindi, che l'articolo 12, sul rilancio del settore turistico, al comma 1, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'istituzione di un comitato nazionale per il turismo con compiti di orientamento e di coordinamento. Per l'emanazione di detto decreto non viene indicato alcun termine. Anche il comma 7 subordina all'emanazione di un regolamento l'organizzazione e i compiti dell'Agenzia nazionale per il turismo (che subentra all'ENIT), senza indicare i termini per la sua adozione.

Infine, l'articolo 13, recante disposizioni in tema di previdenza e ammortizzatori sociali, al comma 2, lettera *d*), condiziona all'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro, da emanarsi entro tempi non definiti, la determinazione delle modalità attuative degli interventi in materia di mobilità. Analogamente, il comma 4, alla lett. *b*), che novella una disposizione vigente in tema di incentivi all'occupazione, stabilisce che un decreto ministeriale, per l'adozione del quale non è previsto un termine, stabilirà i criteri per l'attribuzione delle risorse alle aree territoriali e ai settori industriali in crisi.

Si sofferma quindi su alcuni profili di congruità delle disposizioni in esame. Osserva che l'articolo 2, comma 8, fa un generico richiamo al riconoscimento di associazioni costituite da professionisti, senza specificare la natura, le modalità e gli effetti del riconoscimento. A suo avviso, la disposizione dovrebbe essere integrata, eventualmente demandando a un'apposita disciplina normativa la definizione delle condizioni e degli effetti del riconoscimento stesso.

Per quanto riguarda l'articolo 3, in tema di semplificazione amministrativa, sottolinea che al comma 1 del novellato articolo 19 della legge n. 241/1990, l'espressione «richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale...» deve intendersi riferita alle «domande per le iscrizioni in albi o

ruoli» e non anche agli atti amministrativi richiamati. Ritiene inoltre che sia superfluo il richiamo alle attività commerciali o artigianali, che sono comunque comprese nelle attività imprenditoriali.

Sottolinea l'inopportunità del rinvio operato dal comma 3 del novellato articolo 19 al potere dell'amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990 (annullamento e revoca dell'atto amministrativo), in quanto la dichiarazione di inizio attività non dà luogo a un atto amministrativo.

Quanto poi alla nuova regolamentazione delle autenticazioni di sottoscrizioni, mentre riconosce che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3, concernenti i veicoli nuovi, rappresentano un'effettiva semplificazione, esprime perplessità sul contenuto dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3, concernenti gli atti che hanno ad oggetto i veicoli e i rimorchi registrati di valore inferiore a 25.000 euro. Infatti, se il P.R.A. deve continuare a svolgere la sua funzione conservando l'attuale affidabilità, le disposizioni in esame suscitano, a suo avviso, molteplici profili di criticità: anzitutto il riferimento a «beni mobili registrati», al comma 4, a suo avviso non tiene conto che tale categoria comprende, oltre ai veicoli, anche le navi e gli aeromobili, che evidentemente dovrebbero invece essere esclusi dalla nuova regolamentazione. Inoltre, il valore del bene da registrare, a suo giudizio, è un parametro che consente facili elusioni della norma; potrebbero essere utilizzati parametri più oggettivi, quali la cilindrata (per gli autoveicoli) e la portata (per i veicoli industriali e per i rimorchi).

Rileva, poi, l'assoluta novità della norma che consente l'autenticazione della sottoscrizione dei diritti di garanzia sugli autoveicoli e sui rimorchi a funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista (comma 4), in quanto tale atto implica il riconoscimento di un debito. Ritiene poi che non sia opportuno prevedere una nuova categoria di soggetti abilitati alla autenticazione, oltre a quelli già indicati dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, a cui potrebbe invece farsi rinvio; in tal modo verrebbe meno la necessità delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6. Per quanto riguarda il comma 5, osserva che suscita perplessità la natura non regolamentare del decreto cui è demandata la disciplina delle concrete modalità applicative dell'attività di autenticazione: si tratta infatti di un atto che avrà necessariamente un contenuto normativo. Il decreto in questione dovrebbe inoltre prevedere le responsabilità derivanti dallo svolgimento dell'attività di autenticazione: in assenza di una tale disciplina, si squalificherebbe infatti tale attività, con effetti negativi facilmente prevedibili, come testimoniato dagli abusi rilevati in questi giorni con riguardo alla autenticazione delle firme per la presentazione delle liste di candidati alle elezioni regionali.

Infine, osserva che la norma di cui al comma 4, che individua i nuovi soggetti abilitati alla autenticazione delle sottoscrizioni, proprio per la specificazione circa la gratuità di tale attività per gli utenti, dovrebbe recare una copertura finanziaria.

In conclusione, prospetta l'opportunità di una riformulazione dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3, del seguente tenore: «L'autenticazione delle sottoscrizioni di atti e dichiarazioni da trascrivere nel pubblico registro automobilistico (P.R.A) e aventi a oggetto motocicli, autoveicoli di cilindrata non superiore a 1500 cc., autoveicoli industriali e rimorchi di portata non superiore a 30 quintali, può essere effettuata gratuitamente in forma amministrativa dai soggetti previsti dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

Riprendendo una considerazione svolta dal sottosegretario SAPO-RITO, manifesta perplessità sulla compatibilità con l'articolo 103 della Costituzione, dell'articolo 19, comma 5, della legge n. 241 del 1990, come risulterebbe modificato dall'articolo 3 del decreto-legge in esame, che devolve ogni controversia relativa all'applicazione delle disposizioni sulla dichiarazione di inizio attività alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; infatti, non costituendosi alcun atto amministrativo, la tutela avrebbe a oggetto diritti soggettivi e non interessi legittimi e dunque la norma non appare coerente con i principi, ribaditi anche in recenti decisioni dalla Corte costituzionale, in tema di riparto di competenze tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa.

Nel complesso, comunque, il decreto-legge a suo avviso va considerato necessario e urgente, sia nel contesto materiale nel quale interviene, sia per le finalità comuni delle singole disposizioni sia, in fine, in ragione dell'esigenza di assicurare in tempi ragionevolmente ridotti l'approvazione definitiva di norme che hanno tali caratteri comuni.

Il senatore PIROVANO (*LP*) esprime preoccupazione per il fatto che lo sportello telematico dell'automobilista sia costituito presso le agenzie automobilistiche private.

Il senatore VITALI (*DS-U*), a nome del suo Gruppo, esprime dubbi sull'urgenza del decreto-legge n. 35, dal momento che esso reca norme che avrebbero potuto formare oggetto di un disegno di legge ordinaria.

In particolare, a suo avviso, l'articolo 3 in tema di semplificazione amministrativa, ha un contenuto solo propagandistico. Infatti, introduce una numerosa serie di deroghe al principio generale della dichiarazione di inizio attività, tale da far pensare che lo stesso Governo sia consapevole dei rischi che comporta la demagogica riduzione del termine (60 giorni) entro il quale l'imprenditore dovrebbe ricevere una risposta motivata sulle istanze presentate alla pubblica amministrazione. A suo giudizio, è necessario intervenire piuttosto per rafforzare l'efficienza della pubblica amministrazione in modo che essa renda tempestivamente le risposte ai cittadini e alle imprese. La riduzione a trenta giorni di quel termine, a suo giudizio, non rappresenta una misura che può incrementare la competitività del sistema economico.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) ritiene che sussistano i presupposti di costituzionalità per il decreto-legge n. 35. Tra l'altro, non condivide le per-

plexità sul contenuto dell'articolo 3, nella parte in cui introduce una nuova regolamentazione delle autenticazioni. A suo giudizio, le finalità della norma, sono chiare in termini di semplificazione amministrativa. Ritiene opportuna anche l'attribuzione dei compiti di autenticazione agli Sportelli telematici dell'automobilista, considerato che le delegazioni dell'Automobile Club d'Italia sono già oggi autorizzate a funzioni esattoriali. Positiva, infine, a suo avviso, anche la previsione di estendere ad altre categorie lo svolgimento delle attività di cui al comma 4.

Il senatore BONGIORNO (AN) rileva che entrambe le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 3, che prevedono rispettivamente il rinvio a un decreto adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la disciplina dell'attività di cui al comma 4 e l'estensione ad altre categorie della possibilità di svolgere l'attività di autenticazione delle sottoscrizioni, non recano un termine, per cui, a suo giudizio, risulta inficiato il presupposto costituzionale dell'urgenza della norma di cui al comma 4.

Il senatore MAGNALBÒ (AN) ricorda che l'incremento del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, previsto all'articolo 11 del decreto-legge in esame, andrà a incrementare le risorse gestite da Sviluppo-Italia S.p.A.. Pur ritenendo condivisibile l'aumento di tale Fondo, segnala che l'amministratore delegato di tale Società, secondo le notizie riportate recentemente da organi di stampa e secondo quanto riferito anche in alcune interrogazioni parlamentari, riveste contemporaneamente una serie di incarichi in altre importanti aziende che lo pongono a suo avviso in condizione di palese conflitto di interessi. Esprime, per questo motivo, il proprio dissenso sulla norma in questione e invita a valutare l'opportunità di mantenerla nel testo del decreto-legge.

Il relatore FALCIER (FI), sulla base delle considerazioni già svolte in sede di relazione introduttiva e del dibattito che ha avuto luogo sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 35, propone di esprimere un parere favorevole, che dia conto delle criticità di alcune specifiche norme, a suo avviso comunque superabili – sotto il profilo del riconoscimento dei presupposti costituzionali – quando siano valutate nel contesto di un provvedimento i cui obiettivi di rilancio dello sviluppo economico, sociale e territoriale, sono pienamente condivisibili. In proposito, ricorda che il Governo ha distribuito le misure del Piano di azione nel decreto-legge che è all'esame del Senato, e in una proposta di legge presentata all'altro ramo del Parlamento; per cui, a suo giudizio, vi sarà comunque la possibilità di provvedere a un raccordo tra i due provvedimenti e a una diversa collocazione delle disposizioni, a seconda del loro grado di urgenza, nelle ulteriori fasi dell'*iter*.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal relatore.

SULLA CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PASTORE avverte che, tenuto conto dei tempi di svolgimento dei lavori dell'Assemblea del Senato, la Sottocommissione per i pareri, già convocata alle ore 14,30, potrà riunirsi durante una eventuale pausa della seduta dell'Assemblea stessa, che potrebbe aver luogo presumibilmente intorno alle ore 14.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE avverte che, considerati i tempi di svolgimento dei lavori dell'Assemblea del Senato, la seduta della Commissione già convocata alle ore 15 potrebbe avere inizio alle ore 21 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

499^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(3246) STIFFONI ed altri. – *Istituzione della «Giornata dei bonificatori»*

(3305) PEDRIZZI ed altri. – *Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori»*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Riprende l'esame degli emendamenti, già illustrati, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 15 marzo e riferiti al testo unificato proposto dal relatore, a sua volta pubblicato con il resoconto del 9 marzo.

Il relatore STIFFONI (*LP*) esprime un parere favorevole su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario SAPORITO si pronuncia in senso conforme.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, gli emendamenti 1.1 e 1.2 sono accolti con distinte votazioni. Approvato l'articolo 1 nel testo modificato, sono posti ai voti, e accolti, l'emendamento 2.1 e l'articolo 2 nel testo modificato. Quindi, la Commissione approva anche l'emendamento 3.1 e l'articolo 3 come modificato. Quanto agli emendamenti dell'articolo 4 e allo stesso articolo, le votazioni sono rinviate ad altra seduta in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore FALCIER (*FI*) richiama le considerazioni già svolte in sede di valutazione dei presupposti costituzionali e i profili problematici di alcune disposizioni del decreto-legge, nonché l'ampio dibattito svoltosi a quel proposito, dal quale sono emersi interessanti argomenti che, a suo giudizio, dovrebbero essere integrati nel parere da rendere alla Commissione bilancio.

Dopo aver sottolineato che il provvedimento investe materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, come la tutela della concorrenza, il sistema tributario dello Stato e le dogane, e materia di competenza legislativa concorrente come la tutela del lavoro e il commercio con l'estero, illustra alcune osservazioni da sottoporre alla Commissione di merito insieme al parere complessivamente favorevole che propone di esprimere.

All'articolo 2, rileva la mancanza di una indicazione circa le concrete modalità applicative dei commi 7 e 8 concernenti le ipotesi di istituzione di nuovi ordini professionali e il riconoscimento di associazioni costituite da professionisti che non esercitano attività regolamentate. A proposito dell'articolo 3, comma 4, a suo avviso, quale parametro ai fini della competenza ad autenticare le sottoscrizioni è opportuno indicare non il valore del bene (attualmente fissato in 25 mila euro) bensì la cilindrata per gli autoveicoli o la portata per i rimorchi ovvero anche la potenza per i veicoli elettrici. Allo stesso articolo, al comma 6, rileva la mancata indica-

zione di un termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dispone l'eventuale estensione ad altri soggetti della possibilità di autenticare le sottoscrizioni. La stessa carenza rileva per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1 (finanziamento prioritario degli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche), all'articolo 7, comma 1 (realizzazione degli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda), all'articolo 10, comma 4 (determinazione di nuove aliquote di accisa da parte del direttore dell'agenzia delle dogane), all'articolo 10, comma 6 (definizione dei criteri e delle modalità per l'attivazione di contratti di distretto da parte del Ministro delle politiche agricole e forestali), all'articolo 12, commi 1 e 7 (istituzione di un Comitato nazionale per il turismo con compiti di orientamento e coordinamento e definizione dell'organizzazione e dei compiti dell'Agenzia nazionale per il turismo), e all'articolo 13, comma 2, lettera *d*) e comma 4, lettera *b*) (determinazione delle modalità attuative degli interventi in materia di mobilità e definizione dei criteri per l'attribuzione delle risorse alle aree territoriali e ai settori industriali in crisi).

Per quanto riguarda l'articolo 3, in materia di semplificazione amministrativa, si dovrebbe sottolineare che al comma 1 del novellato articolo 19 della legge n. 241 del 1990, l'espressione «richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale ...» deve intendersi riferita alle «domande per le iscrizioni in albi o ruoli» e non anche agli altri atti amministrativi richiamati. Si dovrebbe inoltre suggerire la soppressione delle parole «commerciale e artigianale», in considerazione del fatto che si tratta di attività comunque imprenditoriali.

Ritiene, inoltre, che si debba segnalare l'inopportunità del rinvio al potere dell'amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, nel senso dell'annullamento o della revoca dell'atto amministrativo, in quanto la dichiarazione di inizio attività non dà luogo a un atto amministrativo.

Per quanto riguarda poi le disposizioni concernenti la nuova regolamentazione delle autenticazioni di sottoscrizioni, sarebbe opportuno precisare, all'articolo 3, comma 4, che esse si riferiscono ai motoveicoli, agli autoveicoli e ai veicoli industriali e non anche ad altri «beni immobili registrati», quali le navi e gli aeromobili. Allo stesso proposito, propone di sottolineare l'inopportunità della norma che riconosce ai nuovi soggetti il potere di autenticazione delle sottoscrizioni relativamente alla costituzione di diritti di garanzia, poiché in tal caso l'atto implica il riconoscimento di un debito.

In generale, rileva l'inopportunità di riconoscere il potere di autenticazione a una nuova categoria di soggetti oltre a quelli già indicati dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 a cui, invece, potrebbe farsi rinvio. In tal modo, inoltre, verrebbe meno la necessità delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

Per quanto riguarda il comma 5, ritiene che si debba esprimere perplessità sulla natura non regolamentare del decreto cui è demandata la di-

sciplina delle concrete modalità applicative dell'attività di autenticazione, considerato che l'atto avrà necessariamente un contenuto normativo.

Sempre con riguardo alla nuova regolamentazione delle autenticazioni, si dovrebbe invitare la Commissione di merito a verificare l'opportunità dell'obbligo di gratuità, trattandosi di un'attività che, fra l'altro, sembra rientrare nell'ambito dell'autonomia contrattuale.

Ritiene necessario segnalare che la riduzione del termine decorso il quale l'attività oggetto della dichiarazione può iniziare comporta inevitabili riflessi sull'attività di controllo e, in definitiva, sulla tutela degli interessi pubblici.

Infine, a suo avviso, è opportuno invitare la Commissione di merito a una attenta verifica degli effetti che comporta l'incremento del fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio di cui all'articolo 11, comma 1, tenendo conto, come suggerito dal senatore Magnalbò, della particolare posizione in cui si trova l'amministratore delegato della Sviluppo Italia S.p.A..

Conclude, invitando la Commissione ad approvare un parere favorevole, con le osservazioni appena illustrate e integrate dai rilievi formulati dal presidente Pastore, nella seduta pomeridiana, in sede di valutazione dei presupposti costituzionali.

Il senatore TURRONI (*Verdi-Un*) sottolinea la disomogeneità delle disposizioni contenute nel decreto-legge, alcune delle quali, a suo giudizio, appaiono prive dei presupposti costituzionali della necessità e dell'urgenza, come ad esempio quelle che dispongono ai fini della modifica della legge fallimentare e di norme processuali civili ovvero in materia di libere professioni.

Particolarmente preoccupante è l'articolo 3, che novella l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 prevedendo l'applicazione generalizzata della dichiarazione di inizio attività e indicando un termine particolarmente breve decorso il quale l'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata. In tal modo, a suo avviso, vengono sacrificate le esigenze di un controllo da parte dell'amministrazione anche a tutela della sicurezza dei cittadini e si pregiudica il principio del buon andamento dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.

La carenza del presupposto dell'urgenza, a suo avviso, è testimoniata anche dalla circostanza che il disegno di legge di semplificazione (Atto Senato 3186), che reca alcune disposizioni oggi trasferite nel decreto-legge, è all'esame della Commissione da lungo tempo.

Le disposizioni del decreto-legge, inoltre, integrano implicitamente una violazione degli articoli 70 e 72 della Costituzione poiché attraverso essere si ostacola e in sostanza si espropria il Parlamento dell'esercizio della funzione legislativa. L'incostituzionalità del decreto-legge si rivela, inoltre, in quelle norme che danno luogo a una errata quantificazione delle maggiori entrate (per esempio l'articolo 7, comma 3, in materia di sistemi elettronici di identificazione e controllo degli apparecchi da intrattenimento) ovvero propongono un uso distorto del concetto di «limite di

spesa», come ad esempio l'articolo 9, comma 3, che subordina il riconoscimento di un contributo all'esaurimento dei fondi stanziati, determinando anche una violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Inoltre, rileva che la drastica riduzione di incentivi alle imprese per finanziare la cosiddetta legge obiettivo, mentre non ha alcun effetto positivo sui saldi della finanza pubblica, si traduce in un insostenibile aggravio per il sistema produttivo.

Per quanto riguarda l'introduzione di un nuovo regime per l'autenticazione delle sottoscrizioni, condivide le perplessità manifestate durante il dibattito sui presupposti costituzionali e, da ultimo, nella proposta di parere illustrata dal relatore. A suo giudizio, l'attribuzione del potere di autenticazione ai notai e ad altri pubblici ufficiali rappresenta l'ultimo baluardo dell'ordinamento per ostacolare il commercio di auto rubate che viene indicato dal Procuratore nazionale antimafia tra le principali fonti di guadagno della criminalità organizzata; motivo per cui già in passato fu manifestata netta opposizione verso un'analogia proposta.

In conclusione, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Il senatore MAGNALBÒ (AN) ribadisce la sua contrarietà al contenuto dell'articolo 11, comma 1, che destina altre risorse a Sviluppo Italia S.p.A., senza considerare il grave conflitto di interessi che caratterizza, a suo avviso, la posizione dell'amministratore delegato.

Si chiede inoltre quale motivo abbia spinto il Governo a disporre all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), la soppressione del comma 540 della legge finanziaria per il 2005, ai sensi del quale concorrono alla determinazione della rendita catastale gli elementi degli opifici o degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati al suolo. In proposito, osserva che i Comuni hanno definito i propri bilanci sulla scorta di quella interpretazione autentica, per cui la soppressione potrebbe determinare gravi conseguenze finanziarie.

Il sottosegretario SAPORITO osserva che la disomogeneità delle disposizioni in esame rappresenta una conseguenza inevitabile di un provvedimento assai complesso, che insieme alla disegno di legge che sarà presentato dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento intende definire un quadro di interventi volti a promuovere lo sviluppo economico, territoriale e sociale del Paese.

Sottolinea che alcune delle misure ideate dal Governo potranno costituire uno strumento giuridico per impiegare il margine di flessibilità che l'Unione europea intende introdurre ai fini dell'interpretazione del Patto di stabilità.

Per quanto concerne le osservazioni critiche svolte dal senatore Magналbò in ordine all'articolo 4, ritiene che la Commissione potrebbe integrare il parere proposto dal relatore invitando la Commissione di merito a

considerare la possibilità di rinviare la soppressione del comma 540 della legge finanziaria per il 2005 al prossimo esercizio finanziario, in modo da preservare i bilanci di previsione dei Comuni.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) ritiene che, anziché sopprimere la norma di interpretazione autentica approvata con la legge finanziaria, si dovrebbe modificare la norma nel senso di escludere dalla determinazione della rendita catastale le strutture estemporanee realizzate dalle imprese per le loro speciali esigenze, ma confermando l'inclusione delle condotte e degli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini di quella determinazione, considerato che producono un rilevante impatto per i territori in cui sono situati.

Il relatore FALCIER (*FI*), recependo le indicazioni emerse nel dibattito, fa presente che integrerà il parere nel senso di invitare la Commissione di merito a valutare gli effetti della soppressione del comma 540 della legge finanziaria per il 2005 sui bilanci di previsione per l'anno 2005 dei Comuni e di valutare la stessa disposizione, inoltre, sul piano della coerenza normativa.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole, con osservazioni, proposto dal relatore.

*SUL SOPRALLUOGO COMPIUTO IN AUSTRALIA PER L'INDAGINE CONOSCITIVA
SUL VOTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO*

Il senatore VALDITARA (*AN*), nel dar seguito alla sua intenzione, già manifestata nella seduta del 15 marzo, di formulare alcuni rilievi sulla relazione concernente il sopralluogo in titolo, si sofferma anzitutto sul punto 2) di quel documento, pubblicato con il resoconto del 26 gennaio. In proposito, egli ritiene preferibile un esplicito riferimento al passato circa la insorgenza di qualche caso di assunzione di personale a contratto con scarsa conoscenza della lingua inglese. Osserva ancora come le indicazioni critiche relative al personale impiegato per l'aggiornamento dell'anagrafe consolare riguardavano solo le carenze di organico, ma non investivano la qualità professionale degli addetti. In particolare, aggiunge che non sono stati formulati giudizi su una possibile, maggiore affidabilità di personale avventizio rispetto a quello di ruolo, le cui modalità di selezione e formazione sono senz'altro più rigorose. Inoltre, osserva che l'opportunità di reclutare *in loco* personale a contratto è stata prospettata solo da alcuni interlocutori ed esclusivamente in relazione allo svolgimento di mansioni meramente esecutive e d'ordine. In merito alle considerazioni svolte nel punto 3), concernenti i possibili condizionamenti di una campagna elettorale tra candidati italiani, alla rilevazione della mancata segnalazione, in termini significativi, di timori in tal senso, egli al contrario con-

sidera appropriato, e conforme al contenuto dei colloqui in Australia, riferire che è emersa la preoccupazione per possibili condizionamenti.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PASTORE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 23 marzo, già convocata alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 22 MARZO 2005

459^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*La seduta inizia alle ore 21,15.**IN SEDE REFERENTE*

(2430) Modifica al codice di procedura civile, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(487) CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile

(763) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi

(836) COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile

(1438) CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo

(2047) MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna del 9 marzo.

Il PRESIDENTE avverte che si riprenderà l'esame degli emendamenti relativi agli articoli da 28 a 53 del testo unificato predisposto dal comitato ristretto dei quali era stato disposto l'accantonamento nella seduta pomeridiana del 16 febbraio 2005.

Prima di passare all'esame dei predetti emendamenti, interviene brevemente il senatore LEGNINI (*DS-U*) per richiamare l'attenzione su alcune problematiche di coordinamento relative alle modifiche apportate all'articolo 474 del codice di procedura civile dall'articolo 27 del testo in esame, come modificato per effetto dell'approvazione dell'emendamento 27.1 nella seduta antimeridiana del 2 febbraio 2005.

Sul tema sollevato dal senatore LEGNINI (*DS-U*) si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il senatore SEMERARO (*AN*) e il presidente Antonino CARUSO e al termine del quale la Commissione conferisce mandato al relatore Semeraro affinché, in sede di coordinamento, provveda mediante un intervento sull'articolo 27 a rivedere la formulazione dell'articolo 474 del codice di procedura civile in modo da far sì che il riferimento alle scritture private autenticate sia inserito nel numero 3 del secondo comma dello stesso articolo 474, mentre la disciplina dell'esecuzione forzata relativa alle obbligazioni di consegna o di rilascio venga conglobata in un comma aggiuntivo.

In via ulteriore il senatore LEGNINI (*DS-U*) presenta – e la Commissione ammette – l'emendamento 27.0.100 che interviene sull'articolo 476, quarto comma, del codice di procedura civile, adeguando l'importo della pena pecuniaria ivi prevista.

Con il parere favorevole del relatore SEMERARO (*AN*), tale emendamento è posto ai voti e approvato.

In ordine all'articolo 28, dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti, ha luogo un breve dibattito nel quale intervengono il senatore LEGNINI (*DS-U*) – che richiama, tra l'altro, l'attenzione sull'esigenza che l'individuazione dei siti *internet* su cui dovranno essere pubblicati gli avvisi previsti dall'articolo 490 del codice di procedura civile sia demandata ad un decreto del Ministro della giustizia per evidenti ragioni di opportunità, il senatore – CAVALLARO (*Mar-DL-U*) – che osserva come il suggerimento avanzato dal senatore Legnini potrebbe essere opportunamente inserito nell'ambito delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e che valuta positivamente il suggerimento contenuto nell'emendamento 28.2 volto ad estendere l'applicazione della pubblicità dell'avviso mediante l'inserimento in appositi siti *internet* anche all'espropriazione di beni mobili registrati il cui valore sia superiore ad un certo limite che, in luogo dei quindicimila euro indicati nel testo dell'emendamento, potrebbe essere anche fissato ad una cifra superiore – il relatore SEMERARO (*AN*) – che ritira l'emendamento 28.4, pur sottolineando in prospettiva l'esigenza di tener conto della probabilità che in progresso di tempo si affermino strumenti telematici alternativi rispetto alla rete *internet* – il presidente Antonino CARUSO – che, tenendo conto delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, aggiunge la sua firma all'emendamento 28.2 e lo modifica riformulandolo nell'emendamento 28.2 (testo 2) – e, nuovamente, il relatore SEMERARO (*AN*) che esprime parere favorevole sull'emendamento 28.2 (testo 2) e parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 28.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 28.1.

Posto ai voti è poi approvato l'emendamento 28.2 (testo 2).

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 28.3, 28.5 e 28.6, mentre è approvato l'articolo 28 come emendato.

Sull'articolo 29, dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti, ha luogo un breve dibattito relativo alla proposta contenuta nell'emendamento 29.2, riguardo alla quale il senatore LEGNINI (*DS-U*) esprime una valutazione positiva ritenendo che l'intervento proposto dal Governo sia indispensabile per assicurare effettività al nuovo meccanismo delineato nell'articolo 29 del testo in esame, mentre il relatore SEMERARO (*AN*) ritiene che la soluzione contenuta nell'emendamento 29.2 susciti perplessità in quanto eccessiva, da un lato, e, inadatta a svolgere una reale funzione deterrente nei confronti di comportamenti elusivi, dall'altro.

Il presidente Antonino CARUSO, pur concordando con l'esigenza di garantire effettività alla disposizione in esame, su cui ha richiamato l'attenzione il senatore Legnini, sottolinea gli aspetti problematici che, dal punto di vista tecnico, derivano dal rinvio all'articolo 371-*bis* del codice penale e, ritenendo pertanto opportuno un ulteriore approfondimento della specifica questione, dispone nuovamente l'accantonamento dell'emendamento 29.2.

Dopo che il senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*) ha ritirato l'emendamento 29.4 e, accogliendo un suggerimento del relatore SEMERARO (*AN*), ha modificato l'emendamento 29.5 riformulandolo nell'emendamento 29.5 (testo 2), il presidente Antonino CARUSO aggiunge la propria firma all'emendamento 29.3 e, recependo un suggerimento del senatore LEGNINI (*DS-U*), lo modifica riformulandolo nell'emendamento 29.3 (testo 2).

Il relatore SEMERARO (*AN*) esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti: 29.1, 29.3 (testo 2) e 29.5 (testo 2) che sono poi, separatamente, posti ai voti e approvati.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato a illustrare gli emendamenti 30.1 e 30.2, tali emendamenti, col parere contrario del RELATORE, sono separatamente posti ai voti e respinti, mentre è approvato l'articolo 30.

Il PRESIDENTE dispone poi l'accantonamento dell'emendamento 33.0.1, ritenendo anche in questo caso opportuno un ulteriore approfondimento della materia allo stesso sottesa.

In ordine all'articolo 39, dopo che il senatore TIRELLI (*LP*) ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 39.1, su tale emendamento, esprime parere favorevole il RELATORE.

Posti separatamente ai voti, sono poi approvati l'emendamento 39.1, nonché l'articolo 39 come emendato.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti relativi all'articolo 40, interviene il presidente Antonino CARUSO, il quale sottolinea l'esigenza di intervenire sull'articolo 534-*bis* del codice di procedura civile nella prospettiva di una accentuata valorizzazione del ruolo dell'istituto vendite giudiziarie che gli appare coerente con l'obiettivo di una significativa maggiore efficienza delle procedure espropriative relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri, confermando comunque, in linea di principio, l'estensione dei soggetti cui sono delegabili le operazioni di vendita, così come già proposto nel testo licenziato dal comitato ristretto.

Il relatore SEMERARO (AN) concorda con le considerazioni testé svolte dal presidente Antonino Caruso, limitandosi in via ulteriore a richiamare l'attenzione sull'opportunità della formulazione proposta con l'emendamento 40.5.

Il senatore TIRELLI(LP), alla luce dei rilievi del Presidente e del relatore, modifica quindi il suo emendamento 40.6, riformulandolo nell'emendamento 40.6 (testo 2) che, col parere favorevole del RELATORE, è posto ai voti e approvato, risultando conseguentemente preclusi o assorbiti tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 40.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 23,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2430**Art. 27.****27.0.100**

LEGNINI

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 476 del codice di procedura civile, al quarto comma, le parole: "non superiore a 5 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 a 5.000"».

Art. 28.**28.1**

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. – 1. All'articolo 490 del codice di procedura civile il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In caso di espropriazione immobiliare lo stesso avviso può essere inserito in appositi siti INTERNET"».

28.2

CALLEGARO

Sostituire il comma 2, del capoverso «Art. 490» con il seguente:

«In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 15.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della perizia redatta ai sensi dell'arti-

colo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è inserito in appositi siti internet, individuati con atto dal Ministero della giustizia, almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto».

28.2 (testo 2)

CALLEGARO, CARUSO Antonino

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) il secondo comma dell'articolo 490 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della perizia redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è anche inserito in appositi siti *internet* almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto"».

*Conseguentemente all'articolo 68, al comma 1, nell'alea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le altre: «sono inseriti i seguenti» e dopo l'articolo 173-bis ivi richiamato aggiungere il seguente: «Art. 173-ter. Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti *internet* destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'articolo 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili».*

28.4

SEMERARO, *relatore*

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «è inserito» fino a: «incanto» con le seguenti: «è reso disponibile per via telematica, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto».

28.3

ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) nel terzo comma dell'articolo 490 del codice di procedura civile, le parole: "una o più volte sui" sono sostituite dalle seguenti: "almeno due volte su almeno due"».

28.5

ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il terzo comma dell'articolo 490 codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

"3-bis. La violazione delle disposizioni indicate nel presente articolo comportano l'invalidità dell'istanza di vendita e possono essere eccepite in giudizio fino all'emanazione del decreto di trasferimento del bene (586 c.p.c.)"».

28.6

ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il terzo comma dell'articolo 490 codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il giudice dispone che siano pubblicati con le medesime forme di pubblicità, di cui al terzo comma del presente articolo, l'istanza di vendita o di assegnazione, nonché, successivamente al decreto di trasferimento del bene, un avviso contenente l'indicazione se l'acquirente è persona fisica o una società, il numero di incanti al quale è stato venduto l'immobile, il numero di offerte ricevute, il prezzo fissato come base d'asta, la percentuale di rialzo, il prezzo di acquisto e le eventuali ulteriori informazioni ritenute utile"».

Art. 29.**29.1**

CENTARO

Al comma 1, al secondo capoverso «Art. 492» del c.p.c. richiamato sopprimere le parole: «dichiarandolo sul proprio onore».

29.2

IL GOVERNO

Al comma 1, secondo capoverso articolo 492 richiamato, dopo le parole: «luoghi in cui si trovano» aggiungere le seguenti: «previa ammonizione che le dichiarazioni reticenti o mendaci sono punite ai sensi dell'art. 371-bis del codice penale».

29.3

IL GOVERNO

Al comma 1, al terzo capoverso articolo 492 del codice di procedura civile richiamato, sopprimere le parole: «anche se negativa».

29.3 (testo 2)

CARUSO Antonino

Al comma 1, al terzo capoverso dell'articolo 492 ivi richiamato, sopprimere le parole: «anche se negativa» e dopo le parole: «processo verbale», inserire le altre: «che lo stesso sottoscrive».

29.4

CAVALLARO

Al comma 1, al quinto capoverso dell'articolo 492 del codice di procedura civile richiamato, dopo le parole: «ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione» inserire le seguenti parole: «e comunque per

l'assunzione di tutte le informazioni necessarie alla realizzazione del titolo,».

29.5

CAVALLARO

Al comma 1, all'articolo 492 del codice di procedura civile richiamato, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario, con poteri di direzione e coordinamento nel corso delle operazioni richieste».

29.5 (testo 2)

CAVALLARO

Al comma 1, all'articolo 492 del codice di procedura civile richiamato, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario».

Art. 30.**30.1**

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30. – 1. All'articolo 495, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «In qualsiasi momento anteriore alla vendita» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569».

30.2

CALLEGARO

Sopprimere la lettera b).

Art. 33.**33.0.1**

CALLEGARO

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. L'art. 514 del c.p.c., viene sostituito dal seguente:

«Art. 514 – *Cose mobili assolutamente impignorabili.* – Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:

1) gli oggetti, i libri, gli scritti, le immagini sacre nonché tutto ciò che serve all'esercizio del culto di qualsiasi cultura o confessione religiosa;

2) l'anello nuziale ovvero ogni altro oggetto simbolico nuziale; i vestiti, la biancheria personale e della casa; i letti, gli armadi guardaroba, i cassettoni, le cassepanche e i mobili del bagno; gli utensili di casa e di cucina; i mobili di cucina, i piccoli elettrodomestici, il frigorifero, il congelatore, i fornelli e i piani di cottura in qualsiasi modo alimentati, la lavatrice; il salotto; il televisore, il videoregistratore, la radio, lo stereo, il computer completo degli accessori necessari; i libri ed ogni altro strumento essenziale alla crescita culturale. Tutto ciò giacché indispensabile al debitore e alle persone della sua famiglia, nell'accezione più ampia, con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i beni, ad eccezione dei letti, di rilevante valore economico o di pregio artistico o d'antiquariato;

3) i commestibili e i combustibili necessari, per alcuni mesi, al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente tenuto conto della situazione economica e lavorativa degli interessati;

4) gli strumenti, gli oggetti ed i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore il cui impiego è usuale nella generalità delle persone che esercitano la medesima attività e la cui mancanza determina l'impossibilità economica di continuare l'attività stessa ovvero che i medesimi siano considerati indispensabili per l'attività da disposizioni di legge o regolamentari;

5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;

6) le decorazioni al valore, le fotografie, i filmati, le registrazioni, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione».

39.1

TIRELLI

Al comma 1, primo capoverso dell'articolo 532 del codice di procedura civile richiamato, sostituire le parole: «sono affidate, di regola,» con le seguenti: «devono essere affidate».

Art. 40.**40.1**

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40.

1. All'articolo 534-*bis* del codice di procedura civile le parole: "nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri" sono sostituite dalle seguenti: "preferibilmente nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri"».

40.6

TIRELLI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) le parole: "nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri" sono sostituite dalle seguenti: "preferibilmente nel circondario o a un istituto all'uopo autorizzato (att. 159) o a un avvocato o a un dottore commercialista iscritti al Consiglio dell'ordine del circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri"».

40.6 (testo 2)

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40. – 1. L'articolo 534-*bis* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 534-*is*. Delega delle operazioni di vendita con incanto. Il giudice con il provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un dottore commercialista iscritti nel relativo elenco di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni di attuazione del presente codice il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-*bis*, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione».

40.2

PASTORE, SCARABOSIO

Al comma 1, lettera c) sopprimere la seguente parola: «preferibilmente».

40.3

PASTORE, SCARABOSIO

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «o a un avvocato o a un dottore commercialista iscritti al Consiglio dell'ordine del circondario».

40.4

CALLEGARO

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «o a un avvocato o a un dottore commercialista iscritti al Consiglio dell'ordine del circondario» con le altre: «o a un avvocato, o a un dottore commercialista o a un ragioniere e perito commerciale iscritto al consiglio dell'ordine del circondario».

40.5

CENTARO

Al comma 1, lettera c) inserire dopo le parole: «iscritti al Consiglio dell'ordine del circondario» le parole: «nel relativo elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione».

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 22 MARZO 2005

647^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE CONSULTIVA***(3307) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania**

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Il senatore GRILLOTTI (AN), in sostituzione del relatore Izzo, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che le proposte 1.170, 2.109, 2.114, 2.120, 2.128, 2.134, 2.144, 2.6, 2.177, 2.0.2, 3.101, 3.102, 3.105, 3.110, 3.112, 3.130 e 3.189 sembrano suscettibili di determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, privi della adeguata copertura finanziaria. Analogamente, effetti finanziari negativi sembrano associati agli emendamenti 2.129, 2.160, 2.159, 2.148 e 2.5, in quanto prevedono il requisito della previa valutazione dell'impatto ambientale i cui oneri graverebbero sul bilancio dello Stato, nonché alle proposte 2.139, 2.140, 2.143, 2.142, 2.178, 2.194 e 2.195 che pongono a carico della gestione commissariale l'intera spesa di adeguamento tecnico-funzionale degli impianti, talvolta aggiungendo a tali oneri anche le spese per la valutazione dell'impatto ambientale.

Fa presente, altresì, che gli emendamenti 2.200 e 2.203 determinano violazioni delle disposizioni previste dalla legge di contabilità di Stato, mentre le proposte 1.145, 1.181 e 2.117 sembrano determinare violazioni del disposto di cui all'articolo 27 della legge n. 468 del 1978 ponendo a carico degli enti territoriali oneri privi della corrispondente copertura finanziaria. Ricontra, poi, l'esigenza di acquisire conferma della disponibilità delle risorse del fondo per gli investimenti del Ministero dell'ambiente impiegate a copertura nelle proposte 2.104 e 2.105. Ritiene, inoltre, neces-

sario valutare gli effetti finanziari della proposta 4.13, in quanto sopprime nel comma 1 dell'articolo 4 la copertura finanziaria a valere sulle disponibilità del bilancio regionale, 4.15, posto che sopprime il vincolo al ricorso ad operazioni finanziarie su base pluriennale per le spese di investimento consentendo la possibilità di porre in essere operazioni finanziarie anche per spese di parte corrente, 4.0.1a, per verificare se determini un minor gettito IVA, 2.500 e 4.0.100, poiché per escluderne effetti sulla finanza pubblica occorre acquisire chiarimenti sui soggetti che devono garantire adeguate condizioni di tutela igienico sanitaria ambientale.

Per quanto attiene, infine, alla proposta 4.0.200, oltre a segnalare la necessità di disporre di una quantificazione degli oneri debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, per i profili di copertura fa presente che occorre specificare distintamente le autorizzazioni di spesa relative agli oneri recati dai commi 1 e 4 e che la copertura finanziaria è a valere sul fondo per la protezione civile del quale occorre acquisire una verifica sia della sussistenza di risorse sufficienti a garantire la neutralità finanziaria dell'emendamento, sia del grado di ridicibilità delle altre autorizzazioni di spesa facenti capo al suddetto Fondo, tenuto anche conto che esso è quantificato annualmente in tabella C. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Sulla proposta 4.0.100, il senatore MORANDO (*DS-U*) rileva che il comma 2 introduce elementi di eterogeneità nel decreto-legge e, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, fa presente, comunque, che non sembra suscettibile di determinare maggiori oneri. Sulla proposta 4.0.200, riscontra la necessità di acquisire una previa quantificazione degli oneri debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato prima di procedere all'espressione del prescritto parere.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere avviso contrario su tutte le proposte emendative segnalate dal relatore, in quanto suscettibili di recare effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato ed in quanto recanti violazioni alle disposizioni previste dalla legge di contabilità di Stato. Propone, in particolare, di esprimere avviso contrario sulle proposte 4.13, 4.15 e 4.0.1a, posto che esse appaiono altresì suscettibili di determinare una violazione del dettato costituzionale di cui all'articolo 81. Sugli emendamenti 2.104 e 2.105, stante la copertura finanziaria di limitato importo, anche in assenza di una conferma della disponibilità delle risorse da parte del Governo, ritiene che si possa esprimere un avviso favorevole. Analoga valutazione appare appropriata per le proposte 2.500 e 4.0.100, in quanto non appare a carico di soggetti pubblici l'obbligo di garantire adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria e ambientale nelle fattispecie ivi indicate. Condivide, infine, con il senatore Morando, la necessità di accantonare l'esame della proposta 4.0.200, in attesa che il Governo fornisca una quantificazione debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. A tal fine, in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea, si riserva di esprimere avviso contrario a nome della Commissione,

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento, ove fosse richiesta una pronuncia della Commissione stessa e non fosse disponibile la suddetta documentazione.

Sulla scorta di quanto emerso nel dibattito, il RELATORE formula una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, ad eccezione della proposta 4.0.200, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.170, 2.109, 2.114, 2.120, 2.128, 2.134, 2.144, 2.6, 2.177, 2.0.2, 3.101, 3.102, 3.105, 3.110, 3.112, 3.130, 3.189, 2.129, 2.160, 2.159, 2.148, 2.5, 2.139, 2.140, 2.143, 2.142, 2.178, 2.194, 2.195, 2.200, 2.203, 1.145, 1.181, 2.117, 4.13, 4.15 e 4.0.1a, e parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati.».

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore ed il seguito dell'esame dell'emendamento 4.0.200, viene quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE POMERIDIANE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che, in relazione al calendario dei lavori dell'Assemblea, le odierne sedute pomeridiane della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate per le ore 15 e 15,15, sono rispettivamente anticipate alle ore 14,30 e 14,35.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,20.

648^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3307) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha rinviato l'esame della proposta 4.0.200, in attesa di acquisire gli opportuni chiarimenti sui profili di quantificazione dal Governo.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sulla proposta 4.0.200 in quanto, non solo la deroga al divieto di assunzioni comporterebbe richieste emulative da parte di altre amministrazioni, ma per effetto del richiamo all'articolo 9-*bis*, comma 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999, operato al comma 1 della proposta emendativa in questione, i vincitori del concorso ivi indicato verrebbero collocati in soprannumero. Inoltre, nella vigente formulazione della norma sul blocco delle assunzioni non sono previste deroghe per le cosiddette «posizioni non fungibili». Con riferimento alla lettera *b*) del comma 2, fa presente che la pluralità dei requisiti richiesti rende l'ampia riserva prevista, pari al 50 per cento dei posti disponibili, del tutto insufficiente a garantire un adeguato accesso dall'esterno. Osserva, inoltre, che l'emendamento non indica il numero dei dirigenti da assumere e la quantificazione delle spese non sembra contemplare gli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali. Per quanto attiene poi al comma 4, la disposizione non prevede l'esplicita commisurazione dell'istituenda indennità alle prestazioni di lavoro straordinario. Peraltro, la quantificazione proposta non considera le spese per il trattamento di missione, aggiuntivo rispetto all'indennità prevista. Segnala, inoltre, che andrebbero indicati gli elementi posti a base per la determinazione del monte ore utilizzato per il calcolo dell'indennità in discorso. Per quanto attiene, infine, al comma 5 osserva che si tratta di una copertura a carico di un capitolo di bilancio e che il Fondo di Protezione civile ivi richiamato non può essere impiegato per finalità difformi rispetto a quelle attualmente previste a legislazione vigente.

Il relatore IZZO (*FI*), preso atto dei chiarimenti emersi dal dibattito, propone di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 4.0.200.

La Commissione approva infine la proposta del relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, propone di organizzare i lavori sull'atto Senato n. 3344, (concernente la conversione in legge del decreto-legge n. 35 del 2005, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), assegnato in sede referente alla Commissione, che potrebbe essere iscritto all'ordine del giorno già dalle sedute convocate per domani, prevedendo lo svolgimento dell'esposizione preliminare del relatore nella stessa giornata ovvero dopo la pausa dei lavori parlamentari, martedì 5 aprile prossimo, al fine di consentire un margine di tempo adeguato per l'analisi delle norme contenute nel provvedimento, e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per il giorno 8 aprile.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*), pur concordando con la proposta del Presidente in merito all'inizio dei lavori nella giornata di martedì, 5 aprile prossimo, propone di stabilire in quella stessa data la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-Un*) ritiene che la proposta di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti nella giornata di venerdì 8 aprile non offre un margine di tempo adeguato per l'elaborazione di proposte emendative, stante la complessità delle materie ivi trattate e la concomitanza con l'aggiornamento dei lavori parlamentari per via della prossima tornata elettorale.

Il PRESIDENTE concorda con le osservazioni testé svolte e propone di fissare per lunedì 11 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente di iscrivere il disegno di legge n. 3344 all'ordine del giorno a partire dalle sedute già convocate domani, mercoledì 23 marzo, e di fissare il termine per la presentazione dei relativi emendamenti a lunedì 11 aprile, alle ore 12.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 22 MARZO 2005

438^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*La seduta inizia alle ore 14,05.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

In considerazione del cambiamento della programmazione dei lavori dell'Assemblea, la cui ripresa è prevista alle ore 16,30, il presidente GRILLO propone di sospendere la seduta fino alle ore 15.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 14,10, riprende alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto (n. 458)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172. Esame e rinvio)

Il presidente GRILLO (*FI*), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che dà attuazione alla previsione dell'articolo 6 della legge n. 172 del 2003, recante «Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico», con il quale è stata conferita al Governo la delega per l'emanazione del Codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto. Secondo quanto previsto dalla predetta norma, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 172, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, un decreto legislativo ispirato ai principi e criteri direttivi del coordinamento e dell'armonizzazione delle normative nazionali e comunitarie in materia di nautica da diporto, della semplificazione e dello snellimento delle procedure relative. Con il decreto legislativo in esame si intende anche rivedere le competenze degli uffici marittimi e della motorizzazione civile in materia di nautica da

diporto ed affidare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero delle attività produttive la vigilanza sulla rispondenza alle norme tecniche di attrezzature e dotazioni da utilizzare a bordo dei natanti. Lo schema di decreto legislativo integra inoltre la disciplina delle patenti nautiche nel contesto comunitario e negli accordi internazionali stipulati dall'Italia, in modo da coordinare le competenze amministrative e definire nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili. Ulteriori principi e criteri direttivi ai quali si deve attenere il Governo nell'emanazione del decreto legislativo sono poi la previsione dell'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione marinara anche attraverso la creazione di specifici corsi di istruzione per il settore del turismo nautico. Al Governo spetta inoltre l'emanazione delle norme regolamentari necessarie all'adeguamento delle disposizioni attuative in materia di nautica da diporto, ivi incluse quelle in materia di sicurezza della navigazione, prevedendo, tra l'altro, l'uso obbligatorio di dispositivi di sicurezza elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori. La delega al Governo prevede infine l'indicazione espressa delle norme che si intendono abrogate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Il Codice in esame risulta pertanto suddiviso in sei titoli per un totale di sessanta articoli. Il Titolo I, composto da due capi, disciplina il regime della navigazione da diporto. In particolare al Capo I, l'articolo 1 individua l'ambito di applicazione del codice precisando che per navigazione da diporto si intende quella effettuata a scopo sportivo o ricreativo, da cui esuli la finalità di lucro. In ossequio al principio della unitarietà della materia della navigazione, il terzo comma dello stesso articolo opera il rinvio alle disposizioni del codice della navigazione, per quanto non sia espressamente previsto nel codice della navigazione da diporto, e precisa al riguardo quale sia il natante di riferimento. L'articolo 2 individua in modo tassativo le ipotesi di utilizzo a fini commerciali delle unità da diporto e definisce le modalità del controllo sui soggetti che ne fanno tale uso, prevedendo il principio dell'esclusività di utilizzo nell'intento di perseguire la professionalizzazione del settore. L'articolo 3 definisce le unità da diporto riproducendo e modificando, secondo quanto previsto dalla legge n. 172 del 2003, le disposizioni degli articoli 1 e 13 della legge n. 50 del 1971. Il Capo II reca poi disposizioni in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto. Il Titolo II, suddiviso in tre capi, prevede il regime amministrativo delle unità da diporto. Il Capo I detta le disposizioni in materia di iscrizione e cancellazione dai registri navali e in materia di pubblicità e rinvia, per quanto non espressamente disposto, alla disciplina del Codice della navigazione. Il Capo II enuncia disposizioni di principio sui requisiti di abilitazione alla navigazione delle unità da diporto, sulle certificazioni relative ai motori nonché sugli apparati ricetrasmittenti di bordo, le manifestazioni sportive e la navigazione temporanea. Il Capo III contiene le disposizioni in materia di numero delle persone trasportabili e dei componenti l'equipaggio ed il Capo IV riporta le norme in materia di respon-

sabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto. Il Titolo III è dedicato alle disposizioni speciali relative ai contratti di utilizzazione delle unità da diporto ed all'istituto della mediazione. Per i primi si è fatto riferimento alle disposizioni vigenti nella specifica materia, prevedendo alcune integrazioni rispetto alla disciplina contenuta nel Codice della navigazione, in considerazione delle particolari esigenze dettate dall'evoluzione del settore. Per quanto riguarda la figura del mediatore per le unità da diporto, si è ritenuto opportuno prevedere un capo specifico (Capo III) per mettere ordine nella materia della mediazione in ambito diportistico, in considerazione delle differenze esistenti con la figura del mediatore marittimo. A tal fine gli articoli 50 e 51 del Codice in esame istituiscono questa nuova figura professionale, dettando alcune disposizioni di principio e lasciando alle Regioni, nel rispetto delle loro competenze, la relativa istituzione e disciplina. Il Titolo IV contiene i principi per la diffusione della cultura nautica. Il Titolo V reca le sanzioni comminate a seguito di violazioni commesse con unità da diporto (articolo 54), dell'utilizzo abusivo dell'autorizzazione alla navigazione temporanea e dell'esercizio abusivo delle attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento della navigazione da diporto (articolo 55) e dell'inosservanza delle norme in materia di costruzione e progettazione delle unità da diporto (articolo 56). Il Titolo VI reca infine le disposizioni complementari, transitorie e finali. A tale riguardo, rileva in particolare la previsione dell'articolo 63 che dà attuazione alla previsione di cui al comma 1, lett. b), n. 4, dell'articolo 6 della legge di delega che stabilisce l'unificazione dei tributi per le prestazioni e i servizi resi dallo Stato in materia di navigazione da diporto. L'articolo 65 prevede l'emanazione di un decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, per la disciplina di dettaglio di specifiche questioni attinenti a tale settore nautico e l'articolo 66 riporta il dettaglio delle abrogazioni scaturenti dall'emanazione del Codice. Per quanto riguarda l'attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega, fa infine presente che l'articolo 6 della legge n. 172 del 2003 prevedeva anche l'eliminazione delle duplicazioni di competenze relative alle attività svolte, in materia di nautica da diporto, dagli uffici marittimi e da quelli della ex motorizzazione civile, nonché la previsione di soluzioni organizzative preposte all'informazione dell'utenza. In considerazione della riforma dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si è ritenuto che tali criteri direttivi possano trovare migliore attuazione nell'ambito dei processi di riorganizzazione attualmente in corso nello stesso Ministero.

Conclude infine preannunciando la proposta di un parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo in esame, che permetta al Governo di individuare ulteriori ambiti di semplificazione nell'ambito del Codice in corso di emanazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 22 MARZO 2005

298^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e forestali Scarpa Bonazza Buora e Dozzo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PICCIONI (*FI*) illustra il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge n. 35 del 2005, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, volto ad imprimere un'accelerazione al processo di crescita economica nazionale ed a rilanciare la competitività del sistema Paese. Al riguardo fa presente che il provvedimento in esame costituisce uno dei pilastri di una manovra di carattere più complesso e strutturale, che vede il suo fondamentale complemento nel disegno di legge varato contestualmente dal Governo ed attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Segnatamente, il provvedimento in esame contiene disposizioni a tutela del *made in Italy* ed in particolare finalizzate al rafforzamento della lotta alla contraffazione, oltre a rimodulare l'istituto della revocatoria fallimentare e ad introdurre nuove disposizioni di semplificazione amministrativa intervenendo sulla fondamentale legge n. 241 del 1990, contenente la disciplina generale del processo amministrativo. Sono inoltre previste, tra l'altro, disposizioni volte a promuovere gli investimenti in ricerca svolti congiuntamente da imprese e università o enti pubblici di ricerca e per altre finalità di pubblico interesse. Non vanno poi trascurate, prosegue l'oratore, le disposizioni in tema di interventi per la diffusione di tec-

nologie digitali e la preannunciata riforma degli incentivi alle imprese, che consentirà di contemperare i bisogni del sostegno pubblico con l'inderogabile necessità di una gestione maggiormente razionale e produttiva della spesa pubblica.

Con riguardo agli aspetti di più diretta competenza della Commissione, particolare rilevanza assume l'art. 10, recante «disposizioni in materia di agricoltura»: in particolare, il comma 1 reca importanti misure finalizzate alla stabilizzazione della cosiddetta IVA agricola, modificando il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (all'articolo 34, comma 2, lettera c)) in materia di IVA. In tal modo, i benefici già previsti per gli agricoltori e le cooperative di produzione vengono espressamente estesi alle cooperative di trasformazione, anche alla luce della recente modifica apportata all'articolo 2135 del codice civile.

Attraverso la soppressione del comma 3 del citato articolo 34 (sempre al comma 1, lettera a)) viene eliminato il limite di 20.658,28 euro, attualmente previsto in termini di volume d'affari ai fini dell'applicabilità del regime speciale previsto per i produttori agricoli in tema di detraibilità dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa, in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini del calcolo dell'IVA.

Sempre al comma 1, prosegue l'oratore, la lettera d) è inoltre diretta a circoscrivere l'ambito di applicazione della previsione di cui al comma 4 dell'articolo 34 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che comporta l'esclusione dalla detrazione forfettizzata per le cessioni il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta, mentre la lettera e) riformula il comma 11 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica citato, nel senso di sopprimere la previsione dell'irrevocabilità prima di un quinquennio dal momento dell'opzione dell'imprenditore agricolo per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

Precisa poi che il comma 2 reca alcune modifiche al regime delle imposte relative alla produzione di alcool etilico, prodotti alcolici intermedi e birra mentre al comma 3 si prevede l'adozione, entro il 31 dicembre 2005, di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, finalizzato a rideterminare le percentuali di compensazione applicabili ai prodotti agricoli per assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.

Ai sensi del successivo comma 4, ulteriori entrate, di importo pari a 115 milioni di euro annui, dovranno pervenire per effetto di una rimodulazione delle aliquote di accisa su alcool e birra di cui al comma 2 per il tramite di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, con decorrenza dal 2006.

Il comma 5 introduce il «contratto di distretto», quale strumento di programmazione negoziata, attuabile con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali per favorire nelle aree sottoutilizzate la realizzazione di programmi di investimenti. Osserva, al riguardo, che attraverso i nuovi contratti si intende raccordare in modo più efficace al territorio

le iniziative sostegno del settore agroalimentare, specie per ciò che attiene i grandi progetti legati alla ricerca, con particolare riguardo a quelli diretti a valorizzare le identità e le specificità locali. Le modalità di attivazione dei contratti di distretto saranno definite, ai sensi del comma 6, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; nell'ambito di tale decreto dovrà essere anche prevista la possibilità di partecipazione attiva ai predetti contratti dei consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410.

Si sofferma quindi sul comma 7 che, in attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 512, della legge finanziaria 2005 – che ha previsto la gestione, da parte dell'ISMEA, degli interventi operati dal Fondo interbancario di garanzia (FIG) – prevede la soppressione del FIG, dal momento che le sue funzioni ed i suoi rapporti giuridici attivi e passivi sono passati in capo all'ISMEA.

Viene poi stabilito, al comma 8, lettera *b*) che le garanzie prestate dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possano essere assistite anche dalla garanzia dello Stato (anche in funzione di un più rigoroso rispetto del dettato degli Accordi di Basilea 2 da parte dell'ISMEA stesso).

Il comma 9 fa confluire all'ISMEA le risorse inutilizzate per la meccanizzazione dell'agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, destinate originariamente al Fondo per il risparmio idrico ed energetico, che viene contestualmente soppresso; ciò, al fine di rafforzare l'intervento dell'Istituto nell'azione di garanzia finanziaria alle imprese agricole ed agroalimentari.

Con il comma 10 si stabilisce che il Ministero delle politiche agricole e forestali, allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani promuova, attraverso il ricorso alla società Buonitalia spa, un programma di azioni per garantire un migliore accesso ai mercati internazionali, con particolare riguardo a quelli extracomunitari. A tal fine è destinata, per il 2005, nel limite di 50 milioni di euro, quota parte delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Nel ribadire che il pacchetto di manovre varato dal Governo mira a fornire un sostegno e una spinta al processo di crescita del mondo delle imprese in generale, condizione indispensabile per il ripristino di cicli economici virtuosi che consentano di produrre effetti positivi anche sotto il profilo del reddito e dell'occupazione, a sua volta condizione indispensabile per favorire il rilancio dei consumi. Pertanto, al di là dei profili di stretta competenza della Commissione, ritiene che i meccanismi di semplificazione e di agevolazione previsti nel cosiddetto «Piano competitività» vadano riferiti alle attività produttive in generale e potranno pertanto produrre effetti positivi per tutte le categorie di imprese, comprese quelle agricole, al di là delle più specifiche disposizioni di settore.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BONGIORNO (AN) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine agli effetti attesi dalle disposizioni contenute nei vari commi dell'articolo 10 del decreto-legge in esame. In particolare, per quanto concerne le disposizioni volte alla stabilizzazione dell'IVA agricola, esprime perplessità in ordine alle modalità di copertura di tali misure attraverso la rimodulazione delle accise che potrebbe, a suo avviso, ripercuotersi negativamente sui cosiddetti produttori di alcol intermedi ed in particolare sui produttori di vino, che costituiscano uno dei settori trainanti del comparto primario.

Si sofferma quindi sulle disposizioni contenute al comma 3, chiedendo chiarimenti in ordine alla previsione di maggiori entrate derivante dalla possibilità, ivi prevista, di rideterminare le percentuali di compensazione applicabili ai prodotti agricoli; ritiene inoltre che tale previsione potrebbe determinare ulteriori incertezze nel tempo in ordine al regime applicabile. Le stesse perplessità, prosegue l'oratore, sono determinate dal successivo comma 4 che prevede la possibilità di ristabilire le nuove aliquote di accisa con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane. Al riguardo, sottolinea la necessità di una definizione certa, almeno nel breve termine, del carico fiscale che graverà sugli agricoltori e in particolare sui produttori di alcol intermedi.

Si sofferma quindi sulle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, domandando chiarimenti circa gli effetti che tali norme potranno determinare sull'equilibrio dei rapporti tra banche e pubbliche amministrazioni chiedendo, in particolare, se le misure contenute nel decreto legge potranno spingere gli istituti di credito ad una maggiore apertura verso il mondo dell'impresa agricola.

Il senatore VICINI (DS-U) esprime perplessità sulle misure per l'agricoltura contenute nel decreto legge in esame, che appare a suo avviso inadeguato a garantire le esigenze delle imprese che operano nel mercato agroalimentare ed a incentivare lo sviluppo del settore primario e del territorio rurale. Ritiene infatti che tale provvedimento, oltre a confermare la scarsa rilevanza assegnata dal Governo al comparto primario, non sia basato su chiare linee strutturali, e non sia ispirato a precise linee programmatiche per lo sviluppo di settori vitali, quali quello agricolo ed agroalimentare.

In particolare, osserva che l'articolo 10 del decreto-legge contiene, in primo luogo, meri adeguamenti alle norme fiscali, senza peraltro definire in termini risolutivi il regime tributario delle imprese agricole, che si sorregge su un meccanismo prorogato di anno in anno nelle varie leggi finanziarie. In secondo luogo, prosegue l'oratore, l'articolo 10 prevede trasferimenti finanziari a favore di nuovi fondi della Società Buonitalia e dell'ISMEA ormai diventato, a suo avviso, un vero e proprio apparato decisionario ed istituzionale, parallelo al MIPAF, come dimostra la contestuale soppressione del Fondo interbancario di garanzia, che ha determinato l'integrale attribuzione all'ISMEA della gestione del credito agrario.

Esprime inoltre perplessità sull'introduzione della nuova tipologia del «contratto di distretto», che ritiene superflua e non adeguatamente finanziata. Nel soffermarsi poi analiticamente sulle singole disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legge, esprime preoccupazione riguardo all'attuale formulazione del comma 3, che rinvia ad un ulteriore decreto la definizione di aspetti essenziali, senza peraltro prevedere la concertazione tra le parti sociali.

Nel rilevare che la disposizioni di cui al comma 7 appaiono coerenti con quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2005, si sofferma quindi sul comma 10 che ritiene aprire il campo ad un'eccessiva discrezionalità nell'adozione del programma di azione ivi previsto.

Il senatore BASILE (*Misto*), nel richiamare il dibattito svoltosi, anche presso la 14^a Commissione, in ordine alla realizzazione della cosiddetta strategia di Lisbona, ritiene che pur contenendo alcuni aspetti apprezzabili, come le disposizioni per la tutela e promozione del *made in Italy*, nonché in materia di investimento nella ricerca e di diffusione delle tecnologie digitali, non possa ancora ritenersi adeguato al raggiungimento degli obiettivi che in tale sede sono stati delineati.

Nel lamentare il ruolo minoritario che l'agricoltura sembra occupare nel testo del decreto legge, si sofferma quindi sul provvedimento nel suo complesso, esprimendo peraltro apprezzamento in ordine alle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa.

La più importante novità in materia agricola contenuta nel decreto legge è costituita, a suo avviso, dall'introduzione dei contratti di distretto, nonostante le risorse per la concreta applicazione di tali strumenti non risultino chiaramente individuate.

Con riguardo all'ulteriore trasferimento di competenze e risorse all'I-SMEA esprime perplessità circa l'attuale capacità dell'Istituto di far fronte a un ulteriore aggravio dei propri compiti istituzionali. Al riguardo, sottolinea sin d'ora la necessità di procedere all'audizione di rappresentanti dell'Istituto medesimo.

Esprime infine perplessità sulla considerazione espressa dal relatore in ordine alla possibilità che le misure del decreto-legge previste per le imprese in generale possano produrre benefici tangibili anche per il settore particolare delle imprese agricole.

Il presidente RONCONI fa rilevare, in relazione all'audizione richiesta dal senatore Basile, che, in sede di programmazione dei lavori, si era convenuto, in linea di massima, di organizzare tale approfondimento conoscitivo, che va concretamente calendarizzato.

Il senatore AGONI (*LP*) fa presente che le imprese agricole sono sovente tenute a sopportare costi di carattere energetico estremamente elevati, pur svolgendo la propria attività produttiva anche in orari notturni, oltre che nei giorni festivi. Poiché nelle linee programmatiche adottate dal Governo in tema di politica energetica si è scelto di incentivare i con-

sumi energetici proprio nelle fasce di minore concentrazione della domanda, auspica l'introduzione di norme che consentano un significativo sconto sulle tariffe elettriche proprio in favore delle imprese agricole e in particolare zootecniche, che svolgono attività in periodi notturni e festivi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante ulteriori norme in materia di modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima (n. 456)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che nella scorsa seduta il relatore, senatore Ruvolo, ha svolto la relazione illustrativa. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore BASSO (*DS-U*) ritiene che gli strumenti assicurativo-finanziari introdotti dallo schema in esame, che hanno già prodotto effetti positivi per altri settori, potranno a suo avviso rivelarsi utili anche per il settore della pesca.

Pur esprimendo apprezzamento in ordine alle disposizioni relative al Fondo di solidarietà nazionale, ritiene che tali misure non possano ritenersi sufficienti a superare le difficoltà in cui versa il settore, per il quale sarebbe a suo avviso necessario modificare l'attuale formulazione del decreto legislativo n. 154 del 2004, in tema di modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura. Ricorda preliminarmente che la legge n. 186 del 2004, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2004, interviene sulla legge n. 38 del 2003, prorogando il termine della delega per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura. Al riguardo esprime tuttavia alcune preoccupazioni di carattere procedurale: in primo luogo l'approvazione del testo definitivo è avvenuta senza la relativa scheda sull'analisi tecnico normativa e sull'analisi di impatto sulla regolazione; in secondo luogo, sarebbero, a suo avviso, stati travalicati i limiti contenuti nella delega e i decreti legislativi sarebbero stati adottati senza lo svolgimento della procedura di concertazione con le organizzazioni di settore, così come previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 228 del 2001.

Nel soffermarsi quindi sui profili di merito, ritiene che lo schema in esame dovrebbe costituire l'occasione per intervenire radicalmente sulle questioni lasciate irrisolte dal decreto legislativo n. 154 del 2004: con riguardo infatti all'istituzione e alla composizione del Tavolo azzurro la-

menta la mancata previsione del meccanismo della delega, da cui derivano ritardi ed incertezze. Esprime inoltre perplessità sulle disposizioni relative alla Commissione consultiva centrale ed in ordine alla procedura prevista per la programmazione, a suo avviso eccessivamente prolissa. Ritiene inoltre che la figura dell'imprenditore agricolo sia stata eccessivamente sminuita rispetto a quanto previsto nel decreto legislativo n. 226 del 2001.

Esprime quindi ulteriori perplessità sulle disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato per la ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura, lamentando infine il mancato inserimento di un canone meramente ricognitivo per le imprese operanti nel settore dell'acquacoltura.

Per tali ragioni auspica una profonda revisione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 154 del 2004, unitamente all'adozione dei nuovi strumenti assicurativo-finanziari per il settore della pesca.

Il senatore BASILE (*Misto*) ritiene che le disposizioni previste risultino in linea con le più recenti tendenze evolutive in materia di politica per la pesca in atto nell'Unione europea. Si sofferma in particolare sulle disposizioni contenute nello schema in esame, sottolineando la rilevanza delle misure previste all'articolo 3, che prevede interventi a sostegno della filiera ittica, nonché di quanto stabilito all'articolo 5, auspicando la rapida conclusione dell'esame da parte della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste (n. 455)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38. Esame e rinvio)

Il presidente RONCONI (*UDC*), relatore, rileva preliminarmente che la legge 7 marzo 2003, n. 38, ha attribuito al Governo un'ampia delega, prevedendo una serie di principi direttivi e criteri, per il completamento del processo di modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, dell'agroalimentare e delle foreste. Il termine di tale delega è stato prorogato di un anno dall'articolo 2, comma 22, della legge n. 186 del 2004. Ricorda inoltre che con l'articolo 1 della legge n. 38 sono stati definiti 29 criteri direttivi e principi di delega, prevedendosi che il Governo si conformi anche, in quanto compatibili, alle finalità e ai criteri dell'originaria delega di cui alla legge n. 57 del 2001.

Il provvedimento in titolo, prosegue il relatore, conformemente ai criteri direttivi di cui alla legge delega n. 38, si inserisce nel processo di modernizzazione già avviato dal Governo, in attuazione della delega citata, con il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che ha avuto ad oggetto, tra i suoi vari contenuti, la figura dell'imprenditore agricolo, le società in agricoltura, l'integrità fondiaria, la semplificazione amministrativa

(schema di decreto già esaminato dalla 9a Commissione che, in data 10 marzo 2004, espresse un parere favorevole condizionato).

Mediante lo schema di decreto legislativo in titolo il Governo interviene pertanto con modifiche di carattere sostitutivo e aggiuntivo al testo del vigente decreto legislativo n. 99 del 2004 sopra citato, con il quale si era già provveduto a dare attuazione alla legge delega n. 38 del 2003 per i settori richiamati, i quali formano adesso oggetto distintamente dei primi quattro articoli di cui si compone lo schema in esame, mentre l'articolo 5 dispone in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole.

L'articolo 1 apporta alcune rilevanti modifiche alla figura dell'imprenditore agricolo professionale, come definita dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 citato, che ha sostituito, in conformità alla normativa comunitaria (Regolamento CE 1257/1999 del Consiglio), tale nuova figura a quella, precedentemente vigente, di imprenditore agricolo a titolo principale. Viene in particolare soppressa la parola «società» dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, di modo che le somme percepite in società operanti in agricoltura, attualmente escluse dal computo del reddito globale da lavoro vengono, nel combinato dispositivo con il successivo comma 4, ricomprese nel medesimo reddito, e considerate perciò come redditi da lavoro derivanti da attività agricole.

Viene inoltre stabilito che l'attività svolta dai soci nelle società di persone e cooperative, nonché dagli amministratori nelle società di capitali, in presenza di requisiti di conoscenza e competenza professionali, sia idonea a far acquisire la nuova qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Il comma 2 (modificando il comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto n. 99) equipara le cooperative alle società di capitali quanto ai requisiti per la qualifica di imprenditore agricolo professionale, prevedendo peraltro che l'amministratore nella cooperativa sia anche socio della stessa, in tal modo uniformando i requisiti per l'accesso delle società cooperative alla qualifica di IAP a quelli previsti per le società di capitali.

Il comma 3 (di modifica del comma 4 del citato articolo 1) chiarisce che l'iscrizione alla gestione previdenziale va riferita ai soli imprenditori agricoli come persone fisiche, stabilendo altresì che la perdita dei requisiti per la qualifica entro 5 anni dall'applicazione delle agevolazioni connesse alla stessa comporta la decadenza delle agevolazioni medesime.

Il comma 4, oltre alla novità già illustrata precedentemente, dispone l'obbligo dell'iscrizione alla gestione previdenziale per l'imprenditore persona fisica, prevedendo poi il meccanismo, relativo all'erogazione delle agevolazioni, dell'assegnazione in via provvisoria delle stesse a chi ha presentato istanza di riconoscimento della qualifica, salva comunque la dimostrazione del possesso dei requisiti di imprenditore agricolo entro 24 mesi dalla presentazione dell'istanza stessa (e ciò per esigenze di semplificazione secondo quanto esplicitato nella relazione governativa). Al riguardo, è comunque da valutare l'opportunità di perfezionare la formulazione del comma 5-*quinquies*, prevedendo che l'attribuzione provvisoria

dei benefici riguarda chi è comunque già in possesso dei benefici all'atto della domanda.

L'articolo 2, prosegue il relatore, prevede alcune modifiche, in materia di società agricole, all'articolo 2 del decreto legislativo n. 99 più volte citato, precisando, in primo luogo, che l'esenzione dal pagamento dei tributi per il cambiamento obbligatorio di ragione sociale investe anche gli altri adempimenti per esso previsti, ed in secondo luogo che le agevolazioni tributarie valgono per le sole società agricole qualificate come imprenditore agricolo professionale. Infine, la disposizione prevede che le agevolazioni in questione sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, e a quelle cooperative o di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto.

L'articolo 3 contiene dei commi aggiuntivi all'articolo 7 del decreto legislativo n. 99 citato, concernenti la conservazione dell'integrità fondiaria. Si tratta di disposizioni volte a rafforzare l'istituto del compendio unico, sia per quanto attiene la costituzione dello stesso, sia quanto al rilievo della collocazione dei terreni nello stesso comune o comune limitrofo, sia, infine, quanto alla possibilità di costituire compendio unico anche su terreni agricoli già di proprietà della parte.

L'articolo 4, inserendo dei commi aggiuntivi all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 99, introduce alcune disposizioni in tema di semplificazione degli adempimenti amministrativi. In particolare, tale semplificazione viene prevista per i depositi di prodotti petroliferi impiegati in attività di impresa agricola e situati all'interno dell'azienda, per i quali non va più richiesta l'autorizzazione comunale prevista dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai depositi con capacità inferiore ai 25 metri cubi.

Tale disposizione stabilisce infine che vanno considerate coltivazioni di fondo, e non colture permanenti secondo la normativa comunitaria, le attività degli imprenditori agricoli di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali per la produzione di biomasse, con conseguente esclusione delle stesse dall'applicazione della normativa in materia di boschi e foreste.

L'articolo 5 prevede interventi a favore della capitalizzazione delle imprese, in attuazione dell'articolo 1, comma 512 della legge finanziaria 2005, il quale ha disposto il trasferimento all'ISMEA della gestione degli interventi precedentemente operati dal Fondo interbancario di garanzia. In proposito, sottolinea che il primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 in esame, relativo alla soppressione del Fondo citato, mediante una modifica all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 102 del 2004 (in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, adottato sempre in attuazione della legge n. 38), è identico al comma 8, lettera a), dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico (Atto Senato n. 3344), di cui la Commissione ha testé iniziato l'esame in sede consultiva.

Rileva poi che il secondo periodo del medesimo comma 1 in esame, in materia di garanzia del credito a favore delle imprese agricole, previsti appunto dai commi 2 e 3 del citato articolo 17, di quelli contemplati dall'articolo 1, comma 512 della legge finanziaria 2005 (in materia di garanzia sussidiaria per la copertura dei rischi inerenti a mutui di miglioramento fondiario e di formazione della proprietà contadina), è identico al comma 7 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 35 del 2005 (che comunque completa la previsione normativa in esame, con la precisazione in ordine alla assistenza della garanzia statale per le garanzie prestate dall'ISMEA).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI fa presente di aver ricevuto, in data odierna, dagli Uffici del Ministero delle politiche agricole e forestali, una informativa, in relazione allo schema di decreto legislativo n. 457, inserito all'ordine del giorno della Commissione, di una non corrispondenza tra il testo approvato e il testo trasmesso.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI DOMANI POMERIGGIO E NUOVA CONVOCAZIONE

Il presidente RONCONI avverte che la seduta già convocata domani, mercoledì 23 marzo, alle ore 15, e l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato al termine della stessa seduta, non avranno più luogo.

Informa inoltre che la seduta della Commissione è nuovamente convocata domani alle ore 9, medesimo ordine del giorno e che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato, per la programmazione lavori, al termine della stessa.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 22 MARZO 2005

414^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Serena Risica, primo ricercatore presso il Dipartimento tecnologie e salute dell'Istituto superiore di sanità, accompagnata dal signor Giulio Grisanti, collaboratore tecnico enti ricerca dello stesso Dipartimento.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale dell'Arcipelago de La Maddalena: audizione di rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 3 marzo scorso.

La dottoressa RISICA consegna innanzitutto agli uffici copia degli atti del congresso nazionale, svoltosi nel 1977, dell'Associazione italiana di fisica sanitaria e di protezione contro le radiazioni, sul tema concernente alcuni aspetti di radioecologia. Fa quindi presente di essere accom-

pagnata dal signor Giulio Grisanti, collaboratore tecnico Enti ricerca presso il Dipartimento tecnologie e salute dell'Istituto Superiore di Sanità, il quale aveva personalmente partecipato, sin dagli anni '70, ai campionamenti svolti nella zona dell'Arcipelago.

Ricorda quindi che, nell'autunno del 1972, e cioè pochi mesi dopo l'entrata in funzione della base di sommergibili di La Maddalena, venne approvata la proposta del CNEN di istituire una stazione di campionamento in mare nell'Arcipelago. Peraltro, nel marzo del 1974, venne richiesto dal comune di La Maddalena l'intervento diretto dell'Istituto Superiore di Sanità il quale, insieme al CNEN, fra il 1975 ed il 1981 ha curato i campionamenti mensili nell'area in questione. Nel 1981, infine, venne attivata la struttura locale del laboratorio di Sassari.

Quanto ai dati significativi allora emersi, verso la fine del 1976 si registrò un aumento di Cerio 144 e di altre sostanze, aumento legato al *fall out* di esperimenti nucleari cinesi, tant'è che alla fine degli anni '70 non si rilevarono più aumenti significativi di tali sostanze.

In ogni caso, pur non essendovi stato negli ultimi anni un coinvolgimento diretto dell'Istituto Superiore di Sanità nei campionamenti, l'Istituto è comunque stato coinvolto, esprimendo la propria opinione sui dati raccolti dagli altri soggetti istituzionali; al riguardo, con riferimento ai dati relativi ai valori di Torio 234 rilevati nel 2004, non vi è dubbio che si tratti di un radionuclide naturale, come riconosciuto dallo stesso CRII-RAD. In sostanza, quindi, sulla base dei dati disponibili, non si è registrato alcun aumento significativo di radionuclidi in conseguenza dell'incidente occorso al sommergibile *Hartford*. Semmai, va osservato che quell'incidente non era stato denunciato, di talché i campionamenti vennero effettuati con qualche mese di ritardo.

Con riferimento alla ventilata presenza di Plutonio nelle acque di La Maddalena, i dati quantitativi registrati in occasione dell'indagine coordinata dall'APAT appaiono del tutto normali, presumibilmente correlati anch'essi al *fall out* delle esplosioni nucleari degli anni '60.

Può quindi affermarsi che non vi sono attualmente reali preoccupazioni sul fronte ambientale per quanto riguarda l'Arcipelago di La Maddalena; sarebbe comunque opportuno affrontare le questioni dell'aggiornamento della rete locale di rilevamento e del segreto militare, sotto il profilo della difficoltà di valutare la portata degli incidenti maggiormente significativi, nonché la tematica concernente la predisposizione di piani di emergenza.

Il signor GRISANTI si associa a quanto osservato dalla dottoressa Risica, sottolineando di aver partecipato personalmente alle analisi ed ai campionamenti effettuati nella seconda metà degli anni '70.

Il senatore MULAS (AN) ricorda che da un'indagine cui ha collaborato la ASL di Sassari è emerso che in quest'ultima provincia la percentuale di tumori è inferiore alla media nazionale; l'unico dato per certi versi anomalo riguarda l'Arcipelago di La Maddalena, nella cui popolazione

maschile si è rilevato un picco per quanto attiene un determinato tipo di tumore, anche se in questo caso le percentuali rimangono comunque inferiori alla media nazionale. Tale picco è stato correlato all'esposizione dei lavoratori di sesso maschile all'amianto presente nelle ricoperture di alcuni capannoni industriali. Chiede pertanto ai rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità se vi siano alcuni tumori specifici correlati alla presenza nell'ambiente di radionuclidi derivanti da incidenti occorsi ad impianti nucleari e se il picco registrato nella popolazione dell'Arcipelago per quanto riguarda la diffusione di alcuni tumori possa essere in qualche modo correlato ad episodi di inquinamento nucleare.

La dottoressa RISICA osserva che se si è registrato un picco in alcuni tipi di tumori esclusivamente fra la popolazione di sesso maschile, ciò va ricollegato sicuramente all'esposizione a sostanze inquinanti presenti nell'ambiente lavorativo, e non certo alla presenza di scorie derivanti da incidenti nucleari. Quanto alle conseguenze della presenza di scorie nucleari, queste non danno luogo ad alcun particolare tipo di tumore. Indicazioni più precise potranno essere fornite alla Commissione da coloro che, nell'Istituto Superiore di Sanità, si occupano degli aspetti epidemiologici.

Il presidente NOVI ringrazia la dottoressa Risica ed il signor Grisanti e fa presente che l'audizione dell'Istituto Superiore di Sanità proseguirà, in una prossima seduta, con la presenza degli esperti di indagini epidemiologiche dell'Istituto.

Il seguito dell'audizione e dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MARTEDÌ 22 MARZO 2005

79ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

La seduta inizia alle ore 15,10.

MATERIA DI COMPETENZA

Indicazioni risultanti dai lavori della Conferenza sulla condizione delle donne («Beijing + 10»)

In apertura di seduta il presidente PIANETTA ricorda come l'argomento della seduta odierna sia sin dall'inizio al centro dell'attenzione dei lavori della Commissione che, in più di un Ufficio di Presidenza, si è occupata di diritti delle donne. La partecipazione delle colleghe Bianconi e Baio Dossi ai lavori della Conferenza di New York, a dieci anni dall'incontro di Pechino, offre l'occasione per fare il punto della situazione e svolgere una approfondita riflessione.

La senatrice BONFIETTI (*DS-U*), manifestando interesse per la relazione della senatrice Bianconi sui lavori a New York, intende dapprima segnalare alla Commissione la situazione del centro di permanenza temporanea di Lampedusa che, stando alle notizie che giungono, si troverebbe in condizioni assai precarie nelle quali i diritti umani non riceverebbero adeguata tutela. Fino ad ora non è stato possibile visitare il centro ad avvocati, rappresentanti delle chiese e dell'Alto Commissariato per i rifugiati, a delegazioni parlamentari che ne avevano fatto richiesta. Chiede che la Commissione si attivi sia perché il Governo riferisca sulla reale situazione del centro a Lampedusa sia perché sia possibile in tempi brevissimi visitare il centro.

Il senatore MARTONE (*Verdi-Un*) si unisce alle preoccupazioni espresse dalla senatrice Bonfietti sottolineando che *Amnesty International*

ha sollecitato un'azione urgente per il centro di permanenza temporanea a Lampedusa. Il Governo dovrebbe riferire alla Commissione in ordine al mancato rispetto del principio di non *refoulement* da parte dell'Esecutivo e in ordine ai presunti accordi verbali intercorsi nel mese di febbraio con il governo libico, i cui funzionari vengono segnalati come presenti sull'isola di Lampedusa.

Il presidente PIANETTA assicura che solleciterà il Governo a riferire sulle questioni proposte dai colleghi per poter successivamente valutare ulteriori iniziative.

La senatrice BIANCONI (*FI*) si rammarica che la senatrice Baio Dossi, a causa di un lutto familiare, non abbia potuto essere presente alla seduta odierna, benché abbia preso parte alla Conferenza di New York, alla quale hanno partecipato ben ottanta ministri in rappresentanza di altrettanti paesi, mentre gli Stati rappresentati sono stati ben 165 e oltre 2600 le organizzazioni non governative. Questa presenza così ampia dice dell'importanza che la Conferenza ha avuto anche in relazione agli argomenti affrontati ed alle conclusioni cui si è giunti. La Conferenza di Pechino del 1995, da qui la dizione «*Beijing + 10*» per l'assise di New York, aveva affrontato in ben 360 capitoli tutte le aree critiche dei diritti della donna. Questo approccio, sicuramente ampio ed esaustivo, ha mostrato nel tempo il limite di non lasciarsi facilmente tradurre in politiche concrete da parte dei governi. In questo senso New York, pur tra luci ed ombre, ha rappresentato un momento fondamentale per fare il punto della situazione. Per la prima volta dopo molti anni si è riusciti ad approvare un documento all'unanimità, approvazione festeggiata in Sala con una esplosione di autentico giubilo. Ciò è stato possibile una volta superato l'ostacolo rappresentato dall'emendamento Usa sulla impossibilità di considerare l'aborto un diritto dell'umanità, ma solo un mezzo, uno strumento di tipo sanitario. Molto apprezzato l'intervento di apertura del Segretario generale dell'Onu, Kofi Annan, benché lo stesso sistema delle Nazioni Unite mostri lacune non irrilevanti, come quando, ad esempio, consente agli Stati di aderire con riserva alla convenzione contro la discriminazione femminile, lasciando loro la possibilità – è il caso di alcuni paesi musulmani – di aderire e poi attuare all'interno dei confini nazionali politiche non coerenti con quell'impegno. Il ministro per le Pari opportunità, Stefania Prestigiacomo, ha svolto un intervento molto apprezzato, benché l'Italia venga criticata per la scarsa rappresentanza delle donne nelle istituzioni – siamo al 22° posto nell'Unione Europea, al 79° nel mondo. L'Italia viene tuttavia apprezzata per il suo impegno contro il traffico degli esseri umani e segnatamente delle donne: la legge n. 228 del 2003 viene citata come esempio di grande lungimiranza legislativa ed incisività operativa. L'altro impegno per il quale il nostro paese riceve vivo apprezzamento è quello rivolto alla lotta contro le mutilazioni genitali femminili ed in questo senso forse la Commissione dovrebbe sviluppare una iniziativa sulla Commissione Giustizia del Senato perché venga ripreso l'esame

della legge in materia. Da ultimo a New York è stato sottolineato lo sforzo condotto dall'Italia nella lotta all'Aids ed è stato apprezzato il fatto che il nostro paese sia tra i maggiori sostenitori del fondo per la lotta alla terribile malattia.

Il presidente PIANETTA, nel ringraziare la senatrice Bianconi, assicura che valuterà le modalità per sensibilizzare la Commissione Giustizia in ordine al disegno di legge contro le mutilazioni genitali femminili

Il senatore MARTONE (*Verdi-Un*) chiede se vi sia stata a New York una riflessione sul ruolo dei Parlamenti a sostegno delle politiche in favore delle donne. Chiede inoltre se sia stato ribadito l'approccio di genere alle politiche per lo sviluppo.

Il senatore IOVENE (*DS-U*) ricorda come *Amnesty International* abbia inteso dedicare quest'anno alla lotta contro la violenza sulle donne domandando cosa in particolare la Conferenza abbia discusso relativamente al problema del traffico degli esseri umani.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) chiede se e in che modo sia stato affrontato, nel quadro della conferenza di New York, il problema della famiglia e del ruolo della donna all'interno di essa e, più in generale, se su questo come sugli altri temi della Conferenza si sia registrata unanimità di indirizzo da parte dei paesi UE.

Il senatore BASILE (*Misto*) chiede di conoscere gli orientamenti emersi durante i lavori della Conferenza di New York in merito al rapporto donna-salute.

La senatrice BOLDI (*LP*), nell'apprezzare la sincera partecipazione emotiva della senatrice Bianconi ai temi della Conferenza, osserva come, purtroppo, nella lotta all'Aids si debbano superare pregiudizi e convinzioni religiose, specie da parte della Chiesa cattolica. Auspica che la legge contro le mutilazioni genitali femminili possa proseguire il suo *iter* e sottolinea l'importanza di avere affrontato a New York temi importanti come il diritto delle donne all'istruzione ed a partecipare attraverso l'attività lavorativa alla crescita della società. Rileva da ultimo come sia importante favorire un aumento della rappresentanza delle donne nelle istituzioni italiane a fronte di tante resistenze e tante incomprensioni.

La senatrice BIANCONI (*FI*) ringrazia i colleghi per il loro contributo al dibattito. Il ruolo dei Parlamenti nel quadro di grandi conferenze internazionali come quella di New York è di indubbia importanza in quanto sono i parlamentari a svolgere un insostituibile ruolo di stimolo su temi specifici nei confronti dell'Esecutivo e a sensibilizzare sul territorio in ordine ai grandi temi affrontati. L'Unione Europea si è dimostrata estremamente compatta a New York ed ha presentato un importante docu-

mento che ha affrontato, fra l'altro, la condizione femminile in aree critiche del mondo come il Darfur o l'Afghanistan. La Conferenza ha affrontato temi di grande rilievo come il diritto all'educazione, al lavoro, all'eredità, ponendosi anche in termini molto concreti il problema dei diritti, come ad esempio sancendo il diritto all'acqua quale diritto fondamentale. Sintetizzando si può affermare che la Conferenza di New York è stata di alto profilo politico e di respiro strategico, un faro che dovrebbe essere in grado di illuminare il cammino per le politiche a favore delle donne nei prossimi anni.

Il presidente PIANETTA, nel ringraziare la senatrice Bianconi, auspica sia possibile far giungere ai colleghi senatori una sintesi di quanto discusso e deciso a New York e dei relativi documenti approvati per dare un contributo concreto alla crescita della sensibilità sui temi importantissimi che vi sono stati discussi.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 22 MARZO 2005

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 14,35.

Esame della conferenza del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004

(Seguito dell'esame e conclusione)

Il Comitato prosegue l'esame della conferenza del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004.

Il Presidente BIANCO comunica che sono pervenute due proposte di deliberazione. La prima, sottoscritta dai senatori Giuliano e Sudano e dagli onorevoli Cicchitto e Gamba, è diretta a riconoscere la fondatezza e la piena legittimità della opposizione del segreto di Stato in esame e della relativa conferma da parte del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con la seconda proposta, sottoscritta dai senatori Brutti e Malabarba e dall'onorevole Caldarola, si intende invece dichiarare l'infondatezza della citata opposizione del segreto e della relativa conferma ed avviare la procedura di cui all'articolo 16 della legge n. 801 del 1977, che prevede che il Comitato riferisca alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

Le due proposte, poste successivamente in votazione, non risultano approvate.

Dopo alcuni interventi dell'onorevole CICCHITTO e dei senatori BRUTTI e GIULIANO, il Presidente BIANCO rileva che non si è determinata la maggioranza assoluta dei componenti del Comitato che, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 801 del 1977, comporta l'obbligo di riferire alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche. Dichiarando quindi con-

cluso l'esame del punto all'ordine del giorno, preannunciando che comunicherà i contenuti di massima delle proposte presentate e l'esito delle relative votazioni ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni su cui si apre un dibattito nel quale intervengono gli onorevoli CICCHITTO e GAMBA.

La seduta termina alle ore 15,10.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 MARZO 2005

225^a Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

La seduta inizia alle ore 14,35.

(1278) IZZO ed altri. – Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita

(Parere su ulteriori emendamenti alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BOSCETTO (*FI*) illustra gli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, che propongono modifiche migliorative del testo, accogliendo un'osservazione formulata nel parere precedentemente reso dalla Commissione; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(3210) Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari a sostegno della pace

(Parere su testo ed emendamenti alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo sul testo, in parte favorevole in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PIROVANO (*LP*) illustra il disegno di legge in titolo volto a conferire un doveroso riconoscimento agli appartenenti all'Amministrazione della difesa e al personale pubblico da questa dipendente che siano vittime di atti di terrorismo o comunque ostili in occasione di operazioni militari a sostegno della pace. Non rilevando profili problematici di carat-

tere costituzionale propone di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo. Dà quindi conto degli emendamenti ad esso riferiti proponendo di esprimere un parere favorevole all'emendamento del Governo All. 1, con il quale si prevede che la croce d'onore sia in oro, anziché in metallo color oro: tale proposta è infatti, a suo avviso, più consona alla finalità di dare testimonianza solenne alle vittime di tali gravi atti criminali. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sui restanti emendamenti, pur non condividendo nel merito le proposte emendative Tit. 1 e 1.1.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi (n. 454)

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale viene data attuazione a una delega conferita dalla legge comunitaria 2003; con tale provvedimento trova ingresso nell'ordinamento italiano il principio sancito dalla direttiva in titolo, secondo il quale i rinvii alle norme internazionali contenuti nei provvedimenti normativi e amministrativi di recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive comunitarie concernenti la legislazione marittima comunitaria indicate nella direttiva 2002/84/CE si intendono effettuati anche a loro successive eventuali modifiche, dal momento in cui esse entrano in vigore. Non rilevando profili problematici in termini di costituzionalità, propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2924) ZANOLETTI ed altri. – Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti

(Parere su testo ed emendamenti alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, con il quale si intende estendere anche alle donne dirigenti la tutela previdenziale relativa alla maternità; propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo. Dà quindi conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere anche su di essi, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(3169) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*) in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo, che non suscita rilievi in termini di costituzionalità: propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3225) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo, fatto a Roma il 28 novembre 2002

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo, che non suscita rilievi in termini di costituzionalità: propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3234) Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito

(Parere su ulteriori emendamenti alla 4^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra l'emendamento Tit. 1 (nuovo testo) riformulato in ossequio a una osservazione formulata nel parere precedentemente reso; propone pertanto di esprimere su di esso un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,50.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 MARZO 2005

442^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,20.

(3276-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti derivanti dalle modifiche apportate al comma 2 dell'articolo 1 tenuto anche conto che la relativa copertura è stata modificata dal Senato proprio a seguito degli elementi di chiarimento acquisiti in merito agli effetti della precedente formulazione. In relazione al nuovo articolo 2-bis, che autorizza tra l'altro la spesa di 65 milioni di euro per la concessione di ulteriori contributi al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge n. 311 del 2004, occorre valutare se le relative risorse richiamate ai fini della copertura presentino i requisiti formali e sostanziali previsti dall'articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978 necessari a consentire il mantenimento della copertura finanziaria per il primo anno anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio finanziario di riferimento. La norma ripropone sostanzialmente il contenuto dell'atto Camera n. 5181, recante interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale, già ap-

provato dal Senato in prima lettura (atto Senato n. 3018), assorbendo i corrispondenti interventi per quanto concerne il 2004 e prevedendo quindi che ai relativi oneri si provveda per l'anno 2004, quanto a euro 45.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, e, quanto a euro 20.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni. Non vi sono osservazioni per quanto concerne gli interventi relativi agli anni successivi al 2004 tenuto conto che le relative risorse dei Fondi speciali impiegate a copertura risultano in parte rese disponibili dalla soppressione di talune disposizioni che figuravano nel testo licenziato dal Senato.

Segnala poi che il nuovo comma *3-septies* dell'articolo 3 è suscettibile di determinare minori entrate per la SIAE (che andrebbero coperte ai sensi degli articoli 25 e 27 della legge n. 468 del 1978), sopprimendo i diritti che, a legislazione vigente, gravano sulle memorie digitali dedicate audio e sugli apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di supporti DVD e CD e sul relativo *software*, di cui all'articolo 39, comma 1, lettere d) e *h-bis*) del decreto legislativo n. 68 del 2003: al riguardo ricorda che nella formulazione approvata dal Senato la soppressione dei diritti sugli apparecchi per la masterizzazione risultava compensata dal ripristino di diritti più elevati sulle memorie digitali dedicate audio. In ordine all'articolo *3-ter*, comma 6, occorre acquisire conferma che a legislazione vigente alle fondazioni lirico-sinfoniche non si applicano i vincoli alle assunzioni di personale previste dalla legge finanziaria, posto che la nuova formulazione approvata dalla Camera circoscrive i vincoli posti durante l'esame in Senato al solo anno 2005 e vi introduce delle deroghe. In merito all'articolo *7-ter*, relativo all'istituzione del Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, la cui copertura viene riformulata riducendo l'impiego delle risorse dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri del fondo speciale ed incrementando contestualmente l'utilizzo di risorse relative all'accantonamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, segnala che, a seguito della presentazione del decreto-legge n. 35 del 2005, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (atto Senato n. 3344), parte delle risorse relative al suddetto accantonamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non risulta disponibile per gli anni 2005 e 2006. Rileva, inoltre, che occorre valutare se l'articolo *7-septies*, comma 4, che estende la facoltà dell'Agenzia per i giochi olimpici di cui alla legge n. 285 del 2000 di procedere a misure di occupazione temporanea anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione, anche da parte del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici ovvero di enti pubblici e loro società strumentali, delle infrastrutture temporanee e degli allestimenti degli impianti e delle infrastrutture funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici, sia suscettibile di determinare eventuali effetti finanziari. Segnala, infine, che occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dall'articolo *7-octies*, comma 2, che reca disposizioni interpreta-

tive del comma 470 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 precisando che le agevolazioni fiscali ivi previste per le manifestazioni sportive dilettantistiche si intendono applicabili all'imposta sugli intrattenimenti e all'imposta sulla pubblicità.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea relativi al disegno di legge in titolo, segnala che la Commissione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su proposte recanti disposizioni identiche o analoghe a quelle recate dagli emendamenti 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.127 e 1.128. Segnala altresì che le seguenti proposte sembrano recare maggiori oneri non coperti nonché, in taluni casi, non quantificati, ovvero corredati da clausole di copertura palesemente inadeguate: 1.107, 1.108, 1.110, 1.113, 1.114, 3-ter.102, 3-ter.106, 3-ter.108, 7-septies.107, 7-septies.108, 7-septies.109 e 7-vicies.100. Ricontra inoltre l'esigenza di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri derivanti dai seguenti emendamenti, al fine di verificare la congruità delle relative clausole di copertura finanziaria: 1.130, 7-vicies quinquies.100, 7-vicies quinquies.101, 7-vicies quinquies.105, 7-vicies quinquies.104 (che comunque appaiono corredati di clausole di copertura finanziaria particolarmente significative); 1.101; 1.102; 1.103; 1.104; 1.105. Occorre poi valutare l'opportunità di richiedere il parere sull'uso in difformità del Fondo speciale in relazione alle seguenti proposte, verificando comunque se residuino nell'accantonamento ivi richiamato risorse sufficienti per far fronte agli obblighi internazionali: 1.129, 3-ter.100, 3-ter.113 (di cui appare comunque opportuno acquisire una quantificazione degli effetti finanziari); 1-bis.106; 2.101; 2.105. Ricontra altresì l'esigenza di valutare se possano derivare eventuali oneri dalle seguenti proposte: 1.106 (di cui occorre valutare il comma 2-bis in relazione al testo nonché verificare la disponibilità delle risorse richiamate nella copertura); 1.109 (che sopprime il termine *ad quem* con riferimento al giudizio di conferma); 1.111 (che sopprime il riferimento al trattamento dei professori universitari di seconda fascia); 1.124 (susceptibile di ampliare la platea degli idonei); 1.126 (in relazione al quale occorre valutare se la presenza di una clausola di invarianza degli oneri a carico dello Stato e il riferimento ai vincoli di cui alla legge n. 449 del 1997 sia sufficiente a garantire che dalle procedure di assunzione ivi richiamate non derivino oneri per la finanza pubblica), 1-novies.105 (che accresce il punteggio massimo riconosciuto ai sensi dell'articolo 1-novies); 1-novies.0.100 (sul conferimento di incarichi di dirigente scolastico); 2.102 (in relazione al quale occorre verificare se le risorse richiamate risultino disponibili); 2-bis.104, 2-bis.105 e 2-bis.106 (da valutare in relazione al testo); 3-ter.101, 3-ter.107 e 3-ter.111 (da valutare anche in relazione alle osservazioni sul testo); 3-ter.105 (che amplia la facoltà di procedere ad assunzioni a tempo determinato). Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi, tenuto anche conto dei pareri già resi sul provvedimento in esame.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) rileva che, in merito all'articolo 7-ter, la questione segnalata dal relatore sul testo dovrebbe essere suscettibile di una modifica del decreto-legge in titolo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Per quanto attiene, invece, alle questioni sottese all'articolo 7-octies, fa presente che l'avviso della Commissione, ove orientato verso un nulla osta, dovrebbe essere reso nel presupposto che sia preservato il requisito di occasionalità degli eventi sportivi indicati nell'articolo 1, comma 470, della legge n. 311 del 2004, ivi richiamata.

Il presidente AZZOLLINI rileva l'opportunità di acquisire una quantificazione degli oneri recati dalla nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 1 e di acquisire chiarimenti sull'articolo 3-septies. Per quanto riguarda, poi, le problematiche segnalate in relazione all'articolo 2-bis, ritiene che la fattispecie in questione presenti i requisiti formali e sostanziali previsti dall'articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978, giacché si tratta di interventi di conto capitale già approvati dal Senato in prima lettura durante l'esercizio relativo all'anno 2004. Condivide, poi, i chiarimenti offerti dal Governo sull'articolo 3-ter, comma 6, ed, al riguardo, propone di esprimere avviso favorevole. In relazione all'articolo 7-ter, propone di esprimere avviso favorevole, nel presupposto che venga revocata la prenotazione sul Fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, effettuata in relazione all'atto Camera n. 141 ed abbinati (atto Senato n. 2905), in quanto recante interventi analoghi a quelli previsti dall'articolo in questione. In relazione all'articolo 7-octies, rileva che non viene modificata la formulazione del comma 470 dell'articolo 1 della legge finanziaria per l'anno 2005, venendo in tal modo preservata la correlazione tra l'agevolazione fiscale ed il requisito di occasionalità degli eventi sportivi riferiti all'agevolazione stessa. Ritiene, pertanto, che sull'articolo in questione si possa esprimere un avviso favorevole nel presupposto testé menzionato.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che per quanto attiene alle osservazioni del relatore sull'articolo 3-ter, comma 6, concernente i vincoli alle assunzioni di personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, sebbene le modifiche apportate dalla Camera hanno ridotto la portata delle norme introdotte dal Senato, tuttavia, la formulazione attualmente proposta appare virtuosa dal punto di vista della finanza pubblica, posto che prevede comunque l'introduzione di un vincolo alle nuove assunzioni, seppure limitato all'anno 2005, che, a legislazione vigente, non si applica ai suddetti enti. Ritiene, pertanto, che su questo aspetto la Commissione possa rendere un avviso favorevole. Per quanto riguarda, poi, le questioni relative all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 3-septies, si riserva di fornire i necessari chiarimenti nelle prossime sedute.

In attesa di acquisire i chiarimenti del Governo, il PRESIDENTE propone infine di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame del testo e dei relativi emendamenti viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

443ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,30.

(3276-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il sottosegretario VEGAS, per quanto attiene ai chiarimenti richiesti sul testo del disegno di legge in titolo relativamente al nuovo comma 3-*septies* dell'articolo 3, fa presente che la SIAE non riceve contributi ordinari a carico del bilancio dello Stato. Pertanto le minori entrate derivanti dalla disposizione in esame non determinano riflessi negativi per l'erario.

Per quanto attiene, poi, al nuovo articolo 2-*bis*, propone di esprimere un avviso favorevole nel presupposto che il provvedimento in esame sia approvato prima dell'approvazione definitiva dell'atto Senato n. 2905, che, in relazione ad analoghe finalità, impiega a copertura le medesime risorse. In relazione ai chiarimenti richiesti in merito alla nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 1 precisa che la quantificazione degli oneri da essa recati non variano rispetto a quelli inizialmente quantificati nel testo originario.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) ritiene insoddisfacenti i chiarimenti offerti sul nuovo comma 3-*septies* dell'articolo 3, concernenti la SIAE, e ritiene che la proposta avanzata dal sottosegretario Vegas in merito al nuovo articolo 2-*bis* non sia coerente con la prassi finora seguita. A tal riguardo, ritiene, infatti, che le somme impiegate a copertura dell'articolo testé citato non siano disponibili sul Fondo speciale relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In merito, poi, alle disposizioni contenute nell'articolo 7-*octies*, anche alla luce delle considerazioni svolte nella seduta antimeridiana, ritiene opportuno esplicitare un presupposto che delimiti puntualmente la portata applicativa della norma. Alla luce delle suddette considerazioni preannuncia infine un voto contrario ove il relatore ritenesse di proporre un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

Preso atto dei chiarimenti emersi dal dibattito il relatore GRILLOTTI (*AN*) illustra una proposta di parere sul testo del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti offerti dal Governo in merito all'invarianza degli effetti derivanti dall'articolo 1, comma 2, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che dall'articolo 3, comma 3-*septies*, non derivino effetti finanziari in quanto la SIAE costituisce un ente pubblico a base associativa che non riceve contributi ordinari a carico del bilancio dello Stato, che il provvedimento in esame sia approvato prima dell'approvazione definitiva dell'Atto Senato n. 2905, che, in relazione a finalità analoghe a quelle indicate all'articolo 7-*ter*, impiega parzialmente a copertura le medesime risorse, e che gli eventi cui si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 7-*octies* siano esclusivamente manifestazioni sportive con carattere occasionale.».

La Sottocommissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Si passa al seguito dell'esame degli emendamenti illustrati nella odierna seduta antimeridiana.

Il sottosegretario VEGAS propone di esprimere avviso contrario sulle proposte segnalate in quanto analoghe ad altre sulle quali la Commissione ha già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché su quelle recanti maggiori oneri non coperti ed in taluni casi non quantificati. Propone, altresì, di esprimere avviso contrario sulle proposte per le quali il relatore ha riscontrato l'esigenza di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri nonché su quelle coperte a valere delle risorse dell'accantonamento del Fondo speciale relativo al Ministero degli affari esteri, necessarie per l'adempimento degli obblighi internazionali. Propone, inoltre, di esprimere avviso contrario sulle proposte 1.111, 1.124 e 3-*ter*.105, in quanto ritenute suscettibili di determinare effetti negativi sulla finanza pubblica, mentre sulle proposte 3-*ter*.101, 3-*ter*.107 e 3-*ter*.111 – ancorché sul testo la Commissione abbia

espresso un parere non ostativo – riscontra l'esigenza di esprimere avviso contrario in quanto l'ulteriore restrizione del blocco delle assunzioni alle fondazioni lirico-sinfoniche compromette completamente la portata normativa dell'articolo 3-ter che, come emerso nella seduta antimeridiana, produce effetti positivi per il bilancio dello Stato. Conferma, infine che le risorse richiamate nell'emendamento 2.102 risultano effettivamente disponibili e, pertanto, appare opportuno esprimere avviso favorevole sullo stesso.

Il presidente AZZOLLINI conviene con la proposta del sottosegretario Vegas, ad eccezione degli emendamenti corredati di clausole di copertura finanziaria particolarmente significative sui quali, conformemente alla prassi seguita dalla Commissione, ritiene che si possa esprimere un avviso favorevole. Sulle altre proposte per le quali il relatore ha riscontrato l'opportunità di richiedere il parere sull'uso in difformità, propone, analogamente a quanto stabilito in occasione dell'esame dell'atto Senato n. 3276, di esprimere avviso contrario senza, tuttavia, l'indicazione dell'articolo 81 della Costituzione, ad eccezione delle proposte 1.129, 3-ter.100 e 3-ter.113, sulle quali, non essendo disponibile una quantificazione degli oneri, condivide la proposta del Governo di esprimere avviso contrario. Propone infine di esprimere avviso contrario senza l'indicazione della predetta norma costituzionale sulla proposta 1-novies.0.100, in quanto non determina direttamente un onere per il bilancio dello Stato, nonché avviso favorevole sui restanti emendamenti.

Preso atto delle considerazioni emerse dal dibattito il relatore GRILLOTTI (AN) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1-bis.106, 2.101, 2.105 e 1-novies.0.100, sulle quali il parere è contrario, e delle proposte 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.127, 1.128, 1.107, 1.108, 1.110, 1.113, 1.114, 3-ter.102, 3-ter.106, 3-ter.108, 7-septies.107, 7-septies.108, 7-septies.109, 7-vicies.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.129, 3-ter.100, 3-ter.113, 1.111, 1.124, 3-ter.101, 3-ter.107, 3-ter.111 e 3-ter.105, sulle quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

La Sottocommissione approva infine la proposta di parere del relatore.

(3212) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FERRARA (FI) riferisce sul provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, considerato anche che il provvedimento ricalca lo schema ormai

consolidato di analoghi accordi in materia di promozione e protezione degli investimenti.

Con l'avviso conforme del GOVERNO, la Sottocommissione esprime parere non ostativo.

(3225) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo, fatto a Roma il 28 novembre 2002

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FERRARA (*FI*) illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma, nonostante il disegno di legge in esame sia corredato di relazione tecnica, che la prima riunione in Russia della Commissione mista di cui all'articolo 12, comma 3, dell'Accordo avrà luogo nel 2007, al fine di assicurare la necessaria corrispondenza temporale tra la cadenza temporale degli oneri e la copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, del provvedimento (per la quale sussistono comunque adeguate risorse sullo stanziamento ivi richiamato).

Il sottosegretario VEGAS, dopo aver assicurato che la prima riunione in Russia della Commissione mista avrà luogo nel 2007, esprime avviso favorevole sul provvedimento in esame.

Dopo un breve intervento del senatore MARINO (*Misto-Com*), volto a rilevare l'ammontare cospicuo di risorse destinate all'organizzazione di missioni aventi una durata limitata a 5 giorni, la Sottocommissione esprime infine parere non ostativo.

(3210) Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari a sostegno della pace

(Parere alla 4^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore GRILLOTTI (*AN*) illustra il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che nella relazione tecnica gli effetti finanziari del provvedimento, limitati al solo costo delle Croci d'onore da conferire (peraltro non indicato), sono ritenuti irrilevanti e posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa. Al riguardo, ritiene necessario acquisire elementi di quantificazione in merito al costo delle decorazioni, tenuto conto della composizione delle stesse (una parte delle quali, ai sensi dell'allegato all'articolo 3, comma 1, è realizzata in oro) e della platea dei potenziali aventi diritto, al fine di verificare se i relativi oneri, come affermato dalla relazione tecnica, possano rientrare nell'ambito delle spese ordinariamente

sostenute dal Ministero della difesa per medaglie e decorazioni e se, quindi, le relative disposizioni siano o meno compatibili con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, comma 2. Infine, rileva la necessità di acquisire conferma che, come indicato nella relazione tecnica, il conferimento dell'onorificenza in questione ha solo carattere morale e non comporta la corresponsione di alcun beneficio di carattere economico, valutando altresì l'opportunità di prevedere espressamente tale previsione nel dettato normativo del testo. Per quanto concerne gli emendamenti, osserva l'esigenza di valutare la compatibilità della clausola di invarianza di cui all'articolo 5, comma 2, del testo con le disposizioni recate dalle proposte 1.1 (che estende la platea dei potenziali destinatari dell'onorificenza, anziché ai soli militari e civili dipendenti dalla difesa, a tutti i cittadini italiani dipendenti da enti pubblici od organismi internazionali, vittime di atti di terrorismo durante missioni di pace all'estero) e All. 1 del Governo (in quanto prevede che le decorazioni, anziché in altro metallo, siano realizzate interamente in oro). Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS, dopo aver depositato agli atti della Sottocommissione una nota contenente gli elementi di risposta alle osservazioni del relatore, esprime avviso favorevole sul testo e sugli emendamenti presentati.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) ritiene opportuno accogliere, almeno come presupposto, l'osservazione del relatore in merito all'esplicitazione del carattere morale del conferimento dell'onorificenza in questione, escludendo che essa comporti la corresponsione di alcun beneficio di carattere economico. Ciò al fine di escludere effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato.

Preso atto dei chiarimenti emersi nel dibattito, il RELATORE illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo, nel presupposto che l'attribuzione della Croce d'onore abbia solo un valore morale e non comporti la corresponsione di alcun beneficio di carattere economico. Esprime, inoltre, parere non ostativo sui relativi emendamenti.».

La Sottocommissione approva infine la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 16,05.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 MARZO 2005

60^a Seduta

Presidenza della Presidente
BOLDI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(3169) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002: parere favorevole;

alla 5^a Commissione:

(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale: parere favorevole con osservazioni.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 MARZO 2005

40^a Seduta

Presidenza del Presidente
SPECCHIA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 5^a Commissione:

(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 12^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(12^a - Igiene e Sanità)

Mercoledì 23 marzo 2005, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2953).
- CORTIANA. – Legalizzazione della distribuzione delle cosiddette «droghe leggere» (44).
- CALVI ed altri. – Modifica delle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (488).
- Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (987).
- GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti (1113).
- PEDRIZZI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (1322).

- BOCO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno (2599).
- DATO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno (2922).
- CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno (2985).
- e delle petizioni nn. 21, 185, 499, 762 e 783 ad essi attinenti.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 23 marzo 2005, ore 15

AFFARE ASSEGNATO

Esame dell'affare:

- Impatto del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sul sistema delle fonti dell'ordinamento italiano e in particolare sulla normativa di rango costituzionale (n. 629).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).
- BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).

- MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).
- MAFFIOLI ed altri. – Modifica all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia (2871).
- Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (3186).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).

- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051).
- (*Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004*).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi (2256).
- DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi (2283).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).
- Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata dei bonificatori» (3246).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori» (3305).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PALOMBO. – Modifica dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2944).

- DALLA CHIESA ed altri. - Nuove norme in favore delle vittime del dovere (3072).
- MUZIO ed altri. - Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (3197).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turrone ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI ed altri. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIOVANELLI ed altri. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente (3288).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. - Norme in materia di dirigenza statale (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- EUFEMI e IERVOLINO. - Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).
- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. - Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).
- BUCCIERO e MAGNALBÒ. - Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino

della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).

- COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).
- e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

XIII. Esame dei disegni di legge:

- NIEDDU e PASCARELLA. – Integrazione della composizione della Commissione e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (2348).
 - CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio (2588) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro, Forza Italia, Verdi L'Unione, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - RIZZI. – Modifica alla legge 11 giugno 2004, n. 146, in materia di nuova denominazione della provincia di Monza e della Brianza in provincia di Monza, Desio, Seregno e Vimercate (2986).
 - STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).
 - D'IPPOLITO. – Modifica della «provincia di Catanzaro» in «provincia di Catanzaro-Lamezia Terme» (3065).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 23 marzo 2005, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE**I. Discussione del disegno di legge:**

- COSTA. – Disciplina della dichiarazione della nascita avvenuta in struttura sanitaria ubicata in comune diverso da quello di residenza dei genitori (3208).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- IZZO ed altri. – Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita (1278).

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

IV. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputato Francesca MARTINI ed altri. – Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere (3077) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- ALBERTI CASELLATI. – Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere (2586).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).
- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59)
- Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura civile (2430) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi (763).
- COSTA. – Modifica degli articoli 591-*bis* e 591-*ter* del codice di procedura civile (836).

- CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).
- MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato CIRIELLI ed altri (*I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge*). – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi (3247) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).
- FASSONE ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata del processo» (2699).
- GUBETTI ed altri. – Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive (2784).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 2 agosto 2004, n. 210, recante delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire» (n. 452).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto dell'atto normativo dell'Unione europea:

- Progetto di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (10027/04) (n. 5).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 23 marzo 2005, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (404-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 23 marzo 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- ACCIARINI ed altri. – Ripristino delle disposizioni riguardanti il tempo pieno (3330).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- LAVAGNINI ed altri. – Istituzione del Parco archeologico del Tuscolo (918).
- Tommaso SODANO ed altri. – Istituzione del Parco archeologico di Suessula (1008).
- Tommaso SODANO ed altri. – Interventi per l'istituzione del Parco archeologico e monumentale del territorio ostiense (1873).
- IERVOLINO. – Istituzione del parco archeologico di Longola di Poggiomarino (Napoli) (2554).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ. – Istituzione del Parco archeologico, storico e culturale di Sentinum, Suasa e Ostra (411).
- MAGNALBÒ. – Istituzione del Parco archeologico di Urbisaglia e Falerone (1236).
- CALVI ed altri. – Istituzione del Parco archeologico, storico e culturale di Sentinum, Suasa e Ostra (1798).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo unico per gli investimenti dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2005 (n. 460)

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto (n. 458).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 23 marzo 2005, ore 8,30 e 15,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- GRILLO ed altri. – Riforma organica della procedura di finanza di progetto (3320).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi (n. 454).
 - Schema di decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto (n. 458).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 23 marzo 2005, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste (n. 455).
- Schema di decreto legislativo recante ulteriori norme in materia di modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima (n. 456).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e*), della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di regolazione dei mercati (n. 457).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).
- STANISCI. – Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio (3178).
- BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi (3303).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AGONI ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne (3190).
- ROLLANDIN ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte (3240).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (2483) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (3344).